COMMISSIONE V

DIFESA

XI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTINOTTI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 91

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (647) 91

PRESIDENTE 91, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 124
SANGALLI, *Relatore* 92, 99
SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 92, 97, 98, 99, 100, 101, 124
VIOLA 96, 98, 99
CUTTITTA 96, 97, 100
PAJETTA GIULIANO 97, 100
ROMUALDI 97, 98, 100
CORONA GIACOMO 98
BOLDRINI 98, 100, 101
SCIAUDONE 123

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento del limite di impegno autorizzato con la legge 28 luglio 1950, n. 737, concernente costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza. (552) 131

PRESIDENTE 131
BELOTTI, *Relatore* 131
SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 131

Norme integrative della legge 29 aprile 1949, n. 221, relative all'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato. (592) 132

PRESIDENTE 132
MARTINO EDOARDO ANGELO, *Relatore* 132
SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 132

PAG.

Concessione del trattamento economico di primo capitano ai capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che siano reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale. (599) 133

PRESIDENTE 133, 134
PRIORE, *Relatore* 133

Votazione segreta:

PRESIDENTE 134

La seduta comincia alle 9,30.

CORONA GIACOMO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Guerrieri Filippo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato. (647).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Ricordo che nella precedente seduta è stata chiusa la discussione generale; oggi, prima di passare all'esame degli articoli, repliche-

ranno il Relatore e il rappresentante del Governo.

SANGALLI, *Relatore*. Ho esaminato le proposte di emendamenti che sono emerse dagli intervenuti dell'onorevole Boldrini e dell'onorevole Romualdi, e su alcune di esse posso anche concordare, nella sostanza se non nella forma.

Comunque, faccio presente che, se dovessimo accettare un qualsiasi emendamento, questo disegno di legge, della cui utilità e indispensabilità abbiamo detto i motivi nella nostra ultima seduta, subirebbe un notevole ritardo, dovendo, come è noto, tornare all'esame del Senato.

Per questo motivo, io sono favorevole all'ordine del giorno Viola, tanto più che l'onorevole rappresentante del Governo ha già detto esplicitamente che accoglierà volentieri eventuali suggerimenti che possano venirgli dati al fine di presentare successivamente provvedimenti specifici.

Pertanto, invito i colleghi Boldrini e Romualdi a non insistere nelle loro proposte

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Replicherò brevemente alle argomentazioni dei colleghi sui problemi di carattere generale e particolare; entreremo poi in qualche dettaglio tecnico quando si discuterà degli emendamenti che dovessero essere proposti.

Come ho già detto l'altra volta, il Governo è del parere che ormai, dopo quattro anni, sia opportuno che questo disegno di legge diventi legge al più presto; e il Governo è lieto di sottolineare questo suo desiderio, specie in considerazione del fatto che, ad un certo momento, si è detto che esso si rendeva complice del ritardo nell'approvazione del provvedimento. L'onorevole Boldrini, particolarmente, in occasione della discussione del bilancio della difesa, mise in luce questo rilievo, affermando che il Governo, con la sua azione, collaborava al ritardo dell'approvazione di questo disegno di legge. L'onorevole Boldrini ne fece una questione politica e, mettendo in relazione questo disegno di legge con quello sulla C.E.D., disse che la discussione dello stato degli ufficiali e la sua approvazione non erano convenienti per il Governo che aveva in animo di discutere il problema della C.E.D. Già in quell'occasione il Ministro della difesa rese noto che il Governo era pronto a collaborare perché la legge sullo stato degli ufficiali fosse al più presto discussa ed approvata; ed ora il Governo è lieto di invitare questa Commissione a dare il più rapidamente possibile la sua approvazione al disegno di legge.

Quando il relativo disegno di legge verrà all'esame del Parlamento si discuterà dei problemi riguardanti la C.E.D., e perciò non è il caso di parlarne ora, certo è che il disegno di legge sullo stato degli ufficiali, una volta approvato, darà una garanzia giuridica ai nostri ufficiali; e noi siamo certi che esso non sarà superato se non in meglio da ulteriori leggi che verranno successivamente approvate dal Parlamento italiano. Il disegno di legge in discussione costituisce un punto fermo al di sotto del quale non si andrà mai. È in questo senso che va interpretato il nostro desiderio che il disegno di legge sia approvato.

Giusta critica è stata mossa sia dagli onorevoli Boldrini e Cuttitta e sia da altri al fatto che si approva la legge sullo stato degli ufficiali senza che sia approvata quella sull'avanzamento, essendo i due provvedimenti strettamenti collegati. Giusta critica, dicevo, ma, d'altra parte, la realtà della tecnica legislativa è che le leggi debbono essere approvate una alla volta, e che una legge può incontrare maggiori o minori difficoltà di un'altra. Le leggi sullo stato degli ufficiali, dei sottufficiali e sull'avanzamento sono state presentate ad uno stesso ramo del Parlamento; e se l'altro ramo del Parlamento non ha potuto discuterle contemporaneamente, ciò è dovuto alla necessità di approfondire una per volta queste leggi, è evidente che, se si farà presto ad approvare anche le altre due, si farà cosa utile; utile sarà tutto ciò che il Parlamento farà per completare l'organizzazione che riguarda gli ufficiali, i sottufficiali e le nostre forze armate.

Perciò, la critica è giusta, ma non si può imputare ad alcuno, se non a circostanze obiettive, il fatto che questa legge sia passata prima dell'altra, comunque, una legge doveva pur passare prima dell'altra.

Sono state fatte, inoltre, critiche di carattere tecnico, sulle quali è forse opportuno dire qualche parola concreta.

Una prima critica di carattere generale è stata quella riguardante l'eccessiva discrezionalità lasciata al Ministro. In genere, quando si tratta di questo argomento si può dire molto e si può dire poco perciò è necessario vedere questa discrezionalità a quale tipo di amministrazione è attribuita e fare un confronto con i precedenti legislativi. Ora, se si guarda la legislazione precedente, si trova che la discrezionalità, accentuata in qualche particolare caso (peraltro non chiesto dal Ministro, come è il caso dell'intervento successivo al giudizio espresso dal Consiglio di disciplina), è diminuita ri-

spetto al passato. Io non posso disconoscere che una notevole discrezionalità rimane, ma debbo anche porre in rilievo che in un'amministrazione militare è necessario che colui che è all'apice della gerarchia abbia un certo potere discrezionale. Difatti, la legge che regolamenta l'organizzazione militare è completamente diversa da quelle di tutte le altre amministrazioni, in quanto si deve tener conto della esistenza di un vincolo gerarchico che è assai differente da quello vigente nelle altre amministrazioni.

Comunque, per quanto riguarda l'intervento del Ministro, a sfavore dell'ufficiale, dopo le decisioni del Consiglio di disciplina, il Governo conferma che se in futuro ci sarà un'iniziativa parlamentare tendente a ripristinare la precedente proposta del Governo, esso si rimetterà al volere del Parlamento. Il Governo non può presentare per suo conto un disegno di legge in tal senso, perché ciò sarebbe in contrasto con la deliberazione del Senato, il Governo non può creare un conflitto assecondando il punto di vista della Camera contro il punto di vista espresso dal Senato. Ma la posizione di partenza del Governo era quella di non ammettere interventi del Ministro in contrasto con il giudizio espresso dal Consiglio di disciplina nei confronti dell'ufficiale, se non a favore di quest'ultimo.

Altre critiche sono state mosse per quanto riguarda una norma che ha destato dei sospetti: la norma, di cui all'articolo 19, concernente il controllo, più o meno periodico, dell'idoneità fisica al servizio. A questo proposito debbo dire che, se si ha sfiducia nei regolamenti in quanto regolamenti, io non ho nulla da obiettare, perché è evidente che l'opposizione può ritenere che il Governo regoli in forma, a suo giudizio, non adatta una norma di carattere generale; ma che si debba lasciare al regolamento la facoltà di stabilire il metodo di controllo per l'idoneità fisica dell'ufficiale, mi pare non possa essere posto in dubbio. A questo riguardo, ripetutamente, ho udito talune critiche in sordina; però, a me pare che un controllo periodico per l'accertamento dell'idoneità fisica sia il minimo che, da parte nostra, si possa fare. D'altra parte, posso assicurare che il regolamento non sarà restrittivo; esso terrà conto delle posizioni obiettive che vanno a fondo valutate; e del resto io sono qui per ascoltare il punto di vista della Commissione, anche su questo problema: il Governo terrà conto dei suggerimenti nel momento in cui dovrà procedere all'emanazione del regolamento, che si cercherà di emanare al più presto perché la legge sia completa.

È stata anche criticata la istituzione di molte posizioni di stato. Ma non si è tenuto conto, nel rivolgere tale critica, che, essendo questa una legge di unificazione, si è dovuto tener conto delle diverse posizioni esistenti nelle tre forze armate. D'altra parte, vi è stato anche il desiderio di creare una necessaria distinzione fra coloro che sono a disposizione in qualsiasi momento e coloro che sono a disposizione soltanto in caso di guerra. È evidente che quest'ultima categoria gode di una certa comodità, comodità che in democrazia significa libertà: e perciò ritengo che non sia da mettere in dubbio la necessità della distinzione.

Il problema proposto dall'onorevole Boldrini per quanto riguarda l'articolo 45 sulle leggi matrimoniali è un problema che non si pone in questa sede. Esiste oggi un complesso di disposizioni che riguardano il matrimonio. Se l'onorevole Boldrini intende insistere sull'articolo 45, ne parleremo in sede di discussione di quell'articolo. Comunque, è chiaro che, se esiste una legge, l'inosservanza delle disposizioni di quella legge deve essere prevista, così come bisogna prevedere le conseguenze di tale inosservanza. Se si volesse eliminare nell'articolo 45 qualunque limitazione riguardante il matrimonio, l'articolo stesso non avrebbe più alcun valore, sarebbe soppresso *de jure*; e per sopprime l'articolo 45 sarebbe necessario sopprimere tutta la legislazione sul matrimonio. Comunque posso assicurare la Commissione che, nella sua azione concreta, il Ministero si avvale del suo potere in casi veramente particolari. E anche per questo problema il Governo è qui ad accogliere suggerimenti. La soppressione dell'articolo 45 non significherebbe nulla, perché lascerebbe una legge senza la relativa sanzione.

Questi mi sembrano i rilievi più consistenti che sono stati fatti; e d'altra parte, salvo la questione del Consiglio di disciplina, non vi sono particolari innovazioni se non da un punto di vista tecnico.

Problemi più importanti mi pare che siano stati posti in luce negli ordini del giorno. Esaminiamo quello dell'onorevole Viola.

Il problema impostato dall'onorevole Viola è duplice: vi è da un lato quello della concessione agli ufficiali interessati della tredicesima mensilità; vi è dall'altro la richiesta di presentare un disegno di legge per la rivalutazione dell'assegno speciale della Cassa ufficiali, interessante tutti coloro che hanno

perduto o che perderanno il trattamento di riserva.

Per quanto riguarda la tredicesima mensilità, il Ministro della difesa ha avuto modo di rispondere al Senato ad analoghe richieste di alcuni senatori in occasione della discussione sul bilancio. Egli ha assicurato che il Ministero della difesa aveva richiesto al Ministero del tesoro, e al più presto, i fondi per il pagamento degli arretrati, ed ha dato affidamento che, nell'erogare queste somme, a mano a mano che fossero pervenute, avrebbe dato la precedenza alle categorie più modeste del personale. Io non ho difficoltà a confermare questo proposito del Ministro della difesa.

Problema più importante, dal punto di vista giuridico, morale ed economico, è quello della rivalutazione dell'assegno speciale della Cassa ufficiali, interessante tutti coloro che hanno perduto e che perderanno il trattamento di riserva. In realtà, la Cassa ufficiali si trova in queste condizioni: la Cassa, secondo la legge n. 371, del 9 maggio 1940, dovrebbe corrispondere un assegno nel periodo successivo a quello in cui l'ufficiale ha diritto all'indennità di riserva, assegno che fu stabilito in lire 2900 annue per i subalterni e 6 mila lire per i generali di corpo d'armata, e, quindi, in quel periodo, aveva un certo valore dal punto di vista economico. Senonché, l'assegno non è stato rivalutato, cosicché oggi un generale di corpo d'armata percepisce 500 lire al mese, mentre un subalterno ne percepisce addirittura 200. La ragione di questa mancata rivalutazione deve ricercarsi nel fatto che la Cassa funzionava come una qualsiasi cassa mutualistica, nel senso che viveva del gettito derivantele dalle trattenute sulle operazioni, trattenute che prima erano dell'uno e poi passarono al due per cento annuo.

Nella legge del 1940, però, era contenuta una disposizione secondo cui il tesoro sarebbe intervenuto per sopperire al *deficit* eventuale della Cassa medesima. Senonché, nel 1945, con un decreto legislativo, è stato revocato l'intervento del tesoro e, pertanto, oggi, la Cassa si trova in una situazione paurosa, nel senso che a mala pena riesce a corrispondere le cifre irrisorie di cui vi ho dato testé notizia, cifre che talvolta è più offensivo ricevere che non ricevere. Così stando le cose, per giungere ad una rivalutazione, oltre che fare una apposita legge di rivalutazione, è necessario modificare anche il decreto legislativo del 1945, onde ottenere ancora una volta l'intervento del tesoro.

Come rappresentante del Ministero della difesa, io farei presto a dirvi che il mio dicastero è favorevole ad una rivalutazione, entro certi limiti, e ad una modifica della legislazione vigente; ma come rappresentante del Governo posso soltanto dare assicurazioni che studieremo attentamente la questione, considerando la situazione anacronistica che si è creata, al fine di fare qualcosa di concreto. In questo momento non posso dire di più; comunque, ringrazio l'onorevole Viola per avere proposto la questione.

Vi è, poi, l'ordine del giorno Cuttitta, che riguarda distinti problemi, su qualcuno dei quali, per ragioni economiche, non possiamo essere d'accordo; su qualche altro non possiamo essere d'accordo nella forma.

L'onorevole Cuttitta propone che le indennità di cui agli articoli 67 e 68 abbiano decorrenza dal 1° luglio 1951, e ciò in analogia con quanto disposto con la legge del 4 aprile 1952 a favore dei funzionari civili; io potrei obiettare all'onorevole Cuttitta che egli pone una questione giuridicamente non sostenibile, potendosi dimostrare che la legge 4 aprile 1952 è una cosa e che gli articoli 67 e 68 della legge in esame sono un'altra cosa: ma questi argomenti probabilmente non convincerebbero l'onorevole Cuttitta. Il fatto è che è già stato molto difficile trovare la copertura per dare la decorrenza dal 1° gennaio 1953; spostare la decorrenza al 1° luglio 1952 significherebbe un nuovo onere di 3 miliardi, che le condizioni di bilancio non permettono, oggi, di sostenere. In conseguenza, non posso dare un affidamento del genere, trovandomi nell'impossibilità di reperire i 3 miliardi necessari, onde esiste una preclusione di carattere finanziario al problema.

Vi è, quindi, la questione delle due indennità, di riserva e di ausiliaria, che sono state introdotte nel provvedimento. L'onorevole Cuttitta le considera come un'unica indennità, divisa in due, che egli chiamerebbe di pre-quiescenza. Io sono d'accordo con lui nell'impostazione del problema, nel senso che gli ufficiali vanno a riposo, normarmente, a 54-56 anni, cioè relativamente giovani, e che, quindi, lo Stato deve cercare di andare loro incontro, in considerazione del fatto che essi, rispetto ai funzionari civili dello Stato, cessano dal servizio con circa dieci anni di anticipo, accordando una specie di periodo transitorio in cui percepirebbero, all'incirca, quanto avrebbero percepito in servizio, e ciò tanto più, in quanto essi sono ancora a disposizione del Governo. Questa considerazione è giusta, ma essa può valere soltanto per quanto riguar-

da l'indennità di riserva; però a me sembra che per l'onorevole Cuttitta la differenza fra la posizione di ausiliaria e quella di riserva non abbia importanza. Infatti, non tutti gli ufficiali vanno collocati in ausiliaria: alcuni vanno in ausiliaria, altri in riserva. È evidente, allora, che l'indennità deve essere ben distinta a seconda degli obblighi che incombono a ciascuna delle due categorie: cioè quello di essere sempre a disposizione o quello di esserlo soltanto in caso di necessità. L'unificazione delle due indennità porterebbe all'unificazione delle due categorie, mentre invece noi partiamo da un concetto diverso, che è determinato appunto dagli obblighi che noi diamo all'ufficiale.

L'onorevole Cuttitta potrà obiettare che l'indennità di riserva è stata rivalutata soltanto di 40 volte, e quindi non adeguatamente, e in questo posso essere d'accordo con lui, nel senso che mi auguro che le condizioni del bilancio italiano consentano, quanto prima, di procedere ad una rivalutazione più idonea. Ma questo è un ragionamento ben diverso da quello dell'unificazione delle due categorie, che urterebbe contro la sistematica della legge.

Il terzo punto riguarda il rapporto fisso tra la pensione e le indennità di cui agli articoli 67 e 68. Indubbiamente, questo deve rappresentare un principio direttivo dell'azione di governo, ma non si può affermare in nessuna legge; l'onorevole Cuttitta può tranquillizzarsi, nel senso che, per il futuro, il Governo terrà presente questa necessità, perché l'elasticità dei rapporti si mantenga nello stesso ordine in cui si è mantenuta fino ad ora.

Questi sono gli argomenti che erano stati proposti; comunque, potrò fornire ulteriori delucidazioni nell'eventualità che altri ne sorgessero in occasione della discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Prendo ora la parola a titolo personale: mi pare che sia affiorato, da parte di qualche oratore, il concetto che il nostro complesso lavoro è destinato a cadere nel nulla, in quanto, se i due rami del Parlamento approveranno la nostra partecipazione al trattato della C.E.D., andranno disciolte nel calderone comune anche le disposizioni di carattere particolare che noi possiamo ora adottare.

Io dissento da questa opinione in quanto, se si entrerà a far parte della C.E.D., dovrà pur sempre tenersi conto della legislazione vigente nei vari paesi partecipanti alla organizzazione internazionale; e questa legislazione sarà tenuta in considerazione tanto più se essa sarà tale da sodisfare le esigenze comuni.

Quindi, il fatto di carattere pregiudiziale che investe il vasto problema politico della appartenenza o meno alla C.E.D. non deve, secondo me, interferire nel corso di questa specifica discussione.

Quanto alla legge in sé, indipendentemente da questo problema, che ha evidentemente un carattere internazionale, io debbo riconoscere che la legge è tutt'altro che perfetta. Essa presenta talune imperfezioni di carattere particolare; e, del resto, nulla di perfetto è mai esistito al mondo. Bisogna, però, partire da un altro punto di vista, peraltro già prospettato da qualche altro oratore: ossia, che la ricerca della perfezione può sostanzialmente insabbiare una legge come questa, che da tanto tempo è attesa da migliaia e migliaia di persone. Io ho il dovere di comunicarvi che, come Presidente di questa Commissione, ho ricevuto diecine e diecine di memoriali relativi all'argomento da parte di categorie direttamente interessate; in parte, ma in grande minoranza, questi memoriali propongono delle modifiche, anche sostanziali; ma nella loro grande maggioranza essi concludono col fare voti perché la Commissione, passando sopra alle imperfezioni, approvi integralmente il disegno di legge, perché, altrimenti, data la relativa instabilità della situazione politica, c'è il caso che esso sia insabbiato e se ne parli chi sa fra quanto tempo; il che implicherebbe una responsabilità diretta da parte nostra.

D'altronde, l'onorevole rappresentante del Governo ha detto che talune imperfezioni della legge potranno essere modificate dal regolamento, mentre resta sempre aperta la via a modifiche, tramite l'iniziativa parlamentare, anche se, personalmente, io nutro parecchi dubbi in quanto, ammaestrato dal passato, so che provvedimenti del genere di iniziativa parlamentare molto difficilmente giungono a conclusione.

D'altra parte, noi dobbiamo valutare se questo provvedimento rappresenti o meno un miglioramento rispetto alla situazione esistente; evidentemente, per quanto accaniti e ferrati ne siano i critici, non si può disconoscere che esso rappresenti un miglioramento. Le riforme non sono mai fine a se stesse; esse vanno considerate sempre in rapporto ad una concatenazione che si svolge verso l'alto; io ricordo il mio maestro, l'onorevole Filippo Turati, il quale ebbe una volta a dire che ogni miglioramento acquisito rappresenta un'ascensione, ed ogni ascensione presenta

per lo scalatore un panorama più vasto che propone nuovi problemi, nuovi miglioramenti. Mi pare che quest'analogia di carattere panoramico abbia un suo fondamento.

Perciò, prima di dare la parola ai vari oratori iscritti a parlare, sugli ordini del giorno, ho ritenuto di esporre queste considerazioni di carattere generale, a discarico della mia coscienza e, soprattutto, per dare alla Commissione testimonianza dello spirito che, nella maggioranza, anima gli interessati.

VIOLA. Il mio ordine del giorno è stato così bene illustrato dall'onorevole rappresentante del Governo che io non ho altro da aggiungere.

Insisterò per la votazione affinché il Governo — e per esso il Ministro della difesa — possa avere, di fronte al rappresentante del tesoro, più validi argomenti sia per quanto riguarda la corresponsione della tredicesima mensilità arretrata, sia per quanto riguarda la seconda parte dell'ordine del giorno circa la rivalutazione dell'assegno speciale della Cassa ufficiali.

Per quanto riguarda il disegno di legge nel suo complesso, ritenendo di interpretare il pensiero di molti colleghi di questa Commissione, mi auguro che non siano apportati emendamenti in modo che la legge possa senz'altro essere approvata.

CUTTITTA. Ho preso atto delle dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo e mi rincresce dovergli confessare che nessuna delle sue argomentazioni mi ha persuaso.

L'onorevole rappresentante del Governo tiene a precisare il divario esistente fra la posizione ausiliaria e quella di riserva, nel senso che l'una richiede maggiore sacrificio, in quanto comporta l'obbligo di rimanere sempre a disposizione del Ministero della difesa, mentre per l'altra l'obbligo è limitato all'eventualità di una guerra. Per questo motivo, la seconda categoria dovrebbe essere compensata meno. Però, nel pervenire ad una simile conclusione, non si tiene conto che è il Ministero a decidere l'assegnazione ad una delle due categorie, in conseguenza di taluni fattori quali l'idoneità fisica o altro. E si perde, così, di vista il fatto che queste indennità debbono servire a compensare, in parte, il danno derivante all'intera categoria dall'essere collocata in pensione a 52 anni, ragione per cui la distinzione regge soltanto in teoria.

I nostri ufficiali non chiedono altro che di essere reimpiegati; essi vanno a fare persino i diurnisti nei distretti: figuriamoci se possono gradire una simile distinzione! Ecco perché io chiedo che si assicuri loro un trattamento di pre-quiescenza che dovrebbe durare non 6 o 7 anni, ma fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età. Questa mia proposta può sembrare rivoluzionaria, ma purtroppo esiste un problema che deve essere affrontato. Se si ammette che la categoria degli ufficiali cessa dal servizio con notevole anticipo su tutte le altre categorie di pubblici funzionari, e proprio nel momento del maggior bisogno, — perché a quell'età non riesce certo facile trovare un'altra occupazione — non è giusto perdersi in cavilli e obiettare che non vi sono i fondi. Quando vuole, il Governo sa trovare i miliardi, e qualche volta sa trovarne, e per spenderli anche male, in misura superiore a tre miliardi. Quando c'è un'ingiustizia da riparare o una giustizia da amministrare, i miliardi bisogna saperli trovare, siano essi pochi o molti. È un principio di ordine morale e sociale.

L'onorevole rappresentante del Governo dice che l'agganciamento sarebbe una cosa simpatica, però non è attuabile. Ma io non ho fatto altro che invitare il Governo a studiare ed a presentare delle leggi! Se il problema da me posto merita di essere studiato, se le istanze morali, sociali, umane ed economiche che io propongo sono da prendere in considerazione, il Governo ci studi sopra, trovi i fondi e presenti il disegno di legge.

Secondo me, non v'è dubbio che io pongo una questione di giustizia distributiva di fronte agli altri impiegati dello Stato, e questo concetto dev'essere accettato.

Onorevole Sottosegretario, ella dice che per l'avvenire terrà presenti tutte queste considerazioni, ed io credo alle sue personali buone intenzioni, ma evidentemente ella non conosce bene quei signori di via XX settembre. Io li conosco da ben quarant'anni. L'ufficiale che va a casa è considerato, da quelli che restano, un limone spremuto, tanto che non gli è consentito nemmeno di recarsi in biblioteca! Occorre un permesso speciale per recarsi nella biblioteca di via XX settembre, tanta è l'ostilità di coloro che restano in servizio!

Bisogna considerare, anche, che questa rivalutazione è venuta dieci anni dopo che se ne è manifestata la necessità; se non sistemiamo adesso le cose, passeranno altri dieci anni, e in capo a questi altri dieci anni non si corrisponderanno di certo gli arretrati! È comodo dire che non c'è danaro. Se ammettiamo che questi aumenti si debbono dare, che si diano almeno con la loro giusta decorrenza!

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho già detto che, per quanto riguarda il punto terzo, studieremo la questione; lo accetto come principio.

CUTTITTA. Prima di concludere, dichiaro che voterò a favore dell'ordine del giorno Viola. Ma desidero aggiungere ancora una considerazione.

La Cassa ufficiali, come diceva l'onorevole Sottosegretario, ha un carattere mutualistico; ma, come tutte le cose che vivono nell'ambito dei Ministeri militari, è stata fatta con uno statuto redatto dal Ministro e con direttive imposte dal Ministro. E porto un esempio: la Cassa disponeva di una discreta somma con la quale avrebbe potuto far fronte a future eventuali necessità; ebbene, il Ministro ha ordinato l'impiego di quel danaro nell'acquisto di titoli di rendita, cosicché la Cassa è, ora, in fallimento. Se, come fanno tutti gli altri istituti di previdenza, la Cassa avesse capitalizzato quel danaro, adesso si troverebbe in ben diversa situazione. Ma di chi la colpa? dell'amministrazione dello Stato che ha ordinato un cattivo impiego di quel danaro!

PAJETTA GIULIANO. La nostra parte si associa all'ordine del giorno Viola, visto che ci è stato rivolto l'invito a non presentare emendamenti.

Poiché è stata sollevata, e non da parte nostra, la questione del legame del disegno di legge in esame con quello riguardante la C.E.D., mi permetto di fare alcune brevissime osservazioni.

I colleghi che hanno avuto modo di leggere le disposizioni militari sui trattati della C.E.D. ed i protocolli speciali aggiunti, avranno osservato che i regolamenti e le disposizioni militari contenuti in essi non tengono alcun conto delle leggi italiane; quindi, il collegamento fra le leggi italiane e le eventuali leggi internazionali è del tutto aleatorio. Quando, in sede di discussione del bilancio della difesa, noi abbiamo posto in rilievo il ritardo nella presentazione del disegno di legge sullo stato degli ufficiali, il nostro rilievo era dovuto al fatto che, mentre quest'ultima legge si trascinava avanti senza costrutto da tre o quattro anni, quella sulla C.E.D. procedeva celermente.

Questo era il chiarimento che io dovevo fornire.

Dissento, poi, dall'opinione dell'onorevole Presidente, secondo cui di questa legge si terrebbe conto in sede di definizione dello stato giuridico degli ufficiali della C.E.D.; io prego i colleghi « cedisti » di leggere i protocolli e le disposizioni militari contenuti nei trattati della C.E.D.. essi non si faranno più illusioni sul valore delle leggi militari italiane. Aggiungo che non conosco il nuovo testo del disegno di legge sulla C.E.D. che ha preparato il Governo, ma conosco quello vecchio, ed allora mi domando che cosa possa rimanere di un così eventuale collegamento se durante diciotto mesi si può fare tutto quello che si vuole delle leggi italiane che riguardano la politica, la diplomazia e lo stesso ordinamento militare.

Per quanto riguarda gli emendamenti, io ritengo che i colleghi debbano almeno darci atto della loro fondatezza. Non sono emendamenti proposti per il gusto di fare dell'opposizione: l'onorevole relatore e il Sottosegretario sanno che, in attesa di queste discussioni, di essi abbiamo parlato più volte in privato. Per questo siamo rattristati nel constatare che la maggioranza dei colleghi non prenda in considerazione la possibilità di studiare ed approvare rapidamente alcuni di questi emendamenti. È probabile che l'emendamento all'articolo 45 sia pleonastico, per le ragioni che esponeva il Sottosegretario; ma gli altri emendamenti, secondo noi, meriterebbero di essere presi in considerazione. Noi pensiamo che, volendo esaminare quegli emendamenti che sembrano ragionevoli, potremmo sospendere per qualche minuto la seduta e cercare un accordo, in modo di poter poi passare rapidamente all'approvazione del disegno di legge. Io penso che, poi, anche il Senato farebbe presto a dare la sua approvazione. Se ciò non è possibile, allora ripiegheremo su un ordine del giorno che nel frattempo è stato redatto dall'onorevole Boldrini.

PRESIDENTE. Potremmo, eventualmente, discutere gli emendamenti per lasciare traccia della discussione.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se l'orientamento della Commissione è di non apportare emendamenti, mi pare che sia inutile perdere del tempo. Già l'altra volta ho espresso il mio avviso, e lo ripeto adesso: riconosco che vi sono delle imperfezioni tecniche, che vi sono articoli che lo stesso Governo avrebbe desiderato redatti in maniera diversa; tuttavia, se il Governo fa il sacrificio di non insistere sul suo punto di vista, prego la Commissione di non insistere su qualche suo punto di vista, ugualmente obiettivo, e passare alla rapida approvazione del disegno di legge, nella sua attuale stesura.

ROMUALDI. Lo stesso Governo dovrebbe sentire la necessità di correggere gli anacronismi che esistono nella legge.

Noi voteremo a favore dell'ordine del giorno Viola ed anche dell'ordine del giorno Cuttitta; però vorrei fare presente al collega Cuttitta che se debbono esserci le due categorie di « ausiliaria » e di « riserva », a me sembra che una certa differenza, sia pure modestissima, debba pure esistere nel trattamento, non foss'altro che per il fatto che gli ufficiali in ausiliaria non possono, tanto per fare un esempio, assumere impegni od incarichi, contrariamente agli ufficiali della riserva che non sono legati a vincoli del genere. Quindi, la difficoltà da parte degli ufficiali in ausiliaria di trovare lavoro è maggiore di quanto non lo sia per gli ufficiali della riserva. È questa la ragione che giustifica una, sia pure modesta, diversità di trattamento.

Se entriamo nell'ordine di idee di discutere qualche emendamento, tanto per discuterne, allora tanto vale che si discutano tutti; ma se poi la legge deve passare così come essa ci è stata presentata, allora è inutile che ci soffermiamo in discussioni che ci farebbero soltanto perdere del tempo e conviene restare in attesa dell'iniziativa governativa: perché noi siamo d'accordo col nostro Presidente per quanto riguarda la sua opinione sull'efficacia dell'iniziativa parlamentare.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se l'onorevole Romualdi vuole trasformare in ordine del giorno l'emendamento riguardante la questione degli ufficiali laureati, io sono disposto ad accettarlo.

ROMUALDI. Va bene; trasformerò l'emendamento in ordine del giorno.

VIOLA. Ho l'impressione che la Commissione si stia orientando verso la votazione pura e semplice del disegno di legge; credo, pertanto, che la proposta dell'onorevole Pajetta di sospendere per qualche minuto la seduta al fine di trovare un accordo su taluni emendamenti possa essere ritirata. Vorrei, perciò, invitare i colleghi che ne hanno l'intenzione a preparare gli ordini del giorno, in modo da risparmiare tempo e passare alla loro votazione.

CORONA GIACOMO. Il gruppo democristiano è consapevole dell'innegabile spirito di giustizia che sta a base dell'ordine del giorno Viola e voterà a favore.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Cuttitta, è evidente che esso, nella sua complessità, richiede uno studio profondo ed incide sul contenuto della stessa legge che stiamo discutendo. Anche di quest'ordine del giorno il gruppo democristiano riconosce il fondamento di giustizia, ma è indispensabile, se l'onorevole Cuttitta ne vuole l'approvazione, che lo trasformi in un invito all'esame di quei problemi e quindi alla presentazione dei relativi disegni di legge.

A proposito degli eventuali emendamenti, è stato ampiamente dimostrato dalla maggioranza degli oratori che, per questa legge, vi è il problema dell'urgenza e il vivo desiderio della categoria interessata di non sospendere ulteriormente i lavori; e, del resto, lo stesso nostro Presidente ha detto che questa legge, nonostante le sue imperfezioni, rappresenta pur sempre una tappa ascensionale, e noi dobbiamo conquistarla, questa tappa. Non so se sia possibile condividere l'ottimismo del collega Pajetta quando egli dice che, in fondo, « il Senato farebbe presto »: noi dovremmo essere molto dubbiosi su questa celerità. Io sono dell'opinione che si potrebbe insabbiare la legge e, per cercare il meglio, finiremmo per perdere anche il molto di buono che la legge contiene.

Questo è il pensiero del gruppo democristiano.

BOLDRINI. Dalla discussione e dalla risposta dell'onorevole Sottosegretario, è emerso che sono state falsate alcune osservazioni da noi fatte e che erano basate su elementi positivi. Si riconosce che la legge presenta effettivamente alcune deficienze, ma si obietta che la legge deve essere approvata oggi, giacché essa rappresenta un fatto positivo ed un notevole passo avanti, poiché raggiunge la tanto invocata unificazione delle forze armate; ma io potrei osservare che l'esigenza dell'unificazione non deve costringere a fare una legge inadeguata.

Comunque, io credo di potere presentare un ordine del giorno che tratta le due questioni del matrimonio e del trattamento degli ufficiali nella riserva: non per quanto riguarda l'indennità, ma per quanto riguarda il calcolo della pensione. Tanto più che l'onorevole Sottosegretario ci ha detto che al Senato si era addirittura trovato un accordo per calcolare anche il periodo in cui l'ufficiale è stato nella riserva.

PRESIDENTE. Allora passiamo agli ordini del giorno. Do lettura dell'ordine del giorno Viola:

« La V Commissione (Difesa)

invita il Governo:

a dare sollecita esecuzione all'ordine del giorno già approvato dalla Camera, corrispondendo agli ufficiali interessati gli arretrati della tredicesima mensilità;

a presentare altrettanto sollecitamente il disegno di legge per la rivalutazione dell'as-

segno speciale della Cassa ufficiali, comprendente tutti coloro che hanno perduto o perderanno il trattamento di riserva ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Vorrei pregare l'onorevole Viola di sostituire, nel suo ordine del giorno, la parola « presentare » con la parola « studiare », e ciò perché non sono in grado di accettare un ordine del giorno che implica provvedimenti da prendersi di concerto con altri Ministeri.

VIOLA. Ella, onorevole Sottosegretario, dà evidentemente un altro significato all'ordine del giorno. Per noi, l'ordine del giorno ha il significato di un gentile invito a presentare un disegno di legge. La Commissione può, in questo piccolo particolare, dissentire dal pensiero del rappresentante del Governo, il quale non può mai accettare un impegno tassativo quando non conosca il pensiero di altri membri del Governo, e in questo caso particolare del Ministro del tesoro.

Insisto, pertanto, perché l'ordine del giorno sia posto in votazione nel suo testo.

SANGALLI, *Relatore.* Io posso benissimo accettare l'ordine del giorno con la dizione « presentare », anche in considerazione della dichiarazione dell'onorevole Viola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Viola.

(*È approvato*).

Passiamo all'ordine del giorno dell'onorevole Cuttitta:

« La V Commissione (Difesa),

considerato che le indennità di riserva e di ausiliaria istituite per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica rispondono al fine di corrispondere loro un assegno integrativo del trattamento di quiescenza che li compensi, in parte, del danno subito con l'assegnazione di una pensione ridotta, a causa dell'anticipo di oltre 10 anni, col quale, in media, cessano dal servizio rispetto ai funzionari civili dello Stato;

tenuto conto che tale assegno integrativo della pensione, per ovvie considerazioni di equità avrebbe dovuto essere congruamente perequato, allorché si fece luogo alla concessione di miglioramenti ai pensionati statali, con legge 4 aprile 1952, n. 212;

invita il Governo

a presentare altro provvedimento legislativo atto ad ottenere:

1°) che le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica abbiano decorrenza del 1° luglio 1951;

2°) che esse siano conglobate in unico assegno speciale di pre-quiscenza da concedersi agli ufficiali che cessano dal servizio, fino al compimento del 65° anno di età;

3°) che tale assegno, pur rimanendo nell'attuale misura quale risulta, cumulativamente, dalla pensione e dalle indennità di cui agli articoli 67 e 68 sopra citati, sia rapportato, in modo fisso, al trattamento economico complessivo di cui fruiscono gli ufficiali di pari grado e anzianità del servizio permanente effettivo, talché ne possa seguire le eventuali variazioni ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Prima di passare alla votazione dell'ordine del giorno Cuttitta, vorrei esprimere il mio punto di vista definitivo in merito.

L'ordine del giorno riguarda le questioni delle indennità e della decorrenza, del conglobamento delle due indennità in un unico assegno e del conglobamento della pensione. Gli articoli 55 e 62 stabiliscono i doveri degli ufficiali in ausiliaria e in riserva. Per gli ufficiali in ausiliaria è detto che quella categoria comprende gli ufficiali che sono costantemente a disposizione del Governo, aggiungendo che essi non possono assumere impieghi nè rivestire cariche di sindaco, amministratore di società o altro. L'articolo 62 definisce l'ufficiale nella riserva come colui che, avendo cessato dal servizio permanente o dall'ausiliaria, ha obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

Ora, lasciando da parte il criterio che si segue nell'assegnazione ad una o all'altra delle due categorie, resta il fatto positivo della diversità degli obblighi, degli oneri e della limitazione della libertà personale: il che giustifica almeno un minimo di distinzione fra le due categorie. Se l'onorevole Cuttitta ritiene insufficiente l'assegno dell'ufficiale della riserva, allora il problema è di carattere finanziario e, in linea di principio, possiamo anche essere d'accordo; ma che non ci debba essere una differenza tra le due categorie mi sembra un'opinione che io non posso condividere, e non faremmo una cosa logica se unificassimo gli assegni.

L'onorevole Cuttitta ha ragione nel chiedere l'agganciamento, ma questo è un problema connesso all'agganciamento di tutte le pensioni ed è una cosa di cui possiamo discutere in sede generale di pensioni; e, del resto, c'è una proposta di legge dei deputati Cappugi e Morelli per l'agganciamento delle pensioni e ritengo che in quella sede si debba inserire questo terzo punto dell'ordine del giorno.

Quindi, in conclusione, io accetto come raccomandazione il terzo punto dell'ordine del giorno; per quanto riguarda il secondo punto, pregherei l'onorevole Cuttitta di non insistere, rendendosi conto di una posizione che non è soltanto mia, ma è anche quella di deputati di altre parti politiche.

Comunque, per venire incontro ai desideri dell'onorevole Cuttitta, io posso accettare come raccomandazione anche l'ordine del giorno nel suo complesso, e più specialmente posso prendere impegno formale di studiare la possibilità di adottare qualche provvedimento concreto per la questione di cui al terzo punto.

CUTTITTA. Ripeto che il collocamento in posizione ausiliaria o nella riserva viene disposto dal Ministero e gli ufficiali non fanno altro che subire la loro nuova posizione. Gli ufficiali sono disposti a rinunciare a qualsiasi comodità all'atto del loro trasferimento dal servizio permanente: ma purtroppo è il Ministero a decidere della loro sorte.

Questa legge — tutti lo abbiamo detto — è imperfetta e perciò l'ordine del giorno implica la revisione di tutto ciò che vi è di imperfetto. D'altra parte, non è necessario che l'ordine del giorno sia accettato dal Governo; la Commissione lo voterà senza che il Governo assuma alcun obbligo. Io ho visto ordini del giorno votati all'unanimità dalla Camera (quello, ad esempio, riguardante la riversibilità della pensione alle vedove degli assicurati della previdenza sociale), dei quali il Governo non ha tenuto alcun conto, e perciò sono convinto che niente si farà di questo mio ordine del giorno: esso servirà soltanto come precedente.

Per questi motivi, non solo insisto per la votazione dell'ordine del giorno, ma mi riservo di richiamarlo ogni qualvolta avrò occasione di intervenire nelle discussioni in Assemblea.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo ha intenzione di mantenersi ossequiente a quanto la Commissione stabilisce, ma la Commissione metta il Governo nella condizione di poterlo essere. Ripeto ancora una volta che sul terzo punto dell'ordine del giorno Cuttitta posso prendere impegni concreti.

PRESIDENTE. Si potrebbe, allora, procedere alla votazione per divisione.

CUTTITTA. Desidero che l'ordine del giorno sia posto in votazione integralmente. Io assolvo ad un dovere che mi detta la mia coscienza: la Commissione si regoli secondo coscienza.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Anche se la Commissione riterrà di non approvare l'ordine del giorno, rimane fermo l'impegno del Governo per quei punti e per quelle parti sui quali io ho espresso parere favorevole.

ROMUALDI. Il nostro gruppo si asterrà dalla votazione, non potendo accettare il secondo punto. Il nostro gruppo avrebbe invece approvato volentieri gli altri due punti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Cuttitta.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Boldrini, del quale do lettura.

« La Commissione Difesa della Camera invita il Governo:

a studiare e a presentare concreti disegni di legge per rivedere tutta la legislazione che riguarda il matrimonio degli ufficiali, nel senso di modificarla secondo lo spirito e la lettera della Costituzione;

a prendere misure per concedere agli ufficiali nella riserva il computo per intero, agli effetti della pensione, come servizio effettivo, del periodo di permanenza nella riserva; ed a concedere l'indennità prevista dall'articolo 68 agli ufficiali trasferiti nella riserva ai sensi dell'articolo 101 della legge 9 maggio 1940, n. 369 ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Per quanto riguarda l'ordine del giorno Boldrini, debbo dire che io posso accettare, come raccomandazione ed impegno per il Governo, la prima parte di esso; il Governo studierà se nella legge sul matrimonio vi siano dei punti che vanno modificati.

Il Governo non può, invece, accettare la seconda parte dell'ordine del giorno. L'articolo 101 della legge 9 maggio 1940 riguarda una posizione già definita nei confronti di ufficiali che precedentemente avevano acquisito dei diritti, e quindi non possiamo, ora, riprenderla in esame.

PAJETTA GIULIANO. Ma una revisione del genere è stata operata nei riguardi di altre categorie! Dei ferrovieri che furono licenziati perché scioperarono, ad esempio...

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Ma in quel caso si trattava di una questione puramente politica!

BOLDRINI E per quanto riguarda il secondo punto dell'ordine del giorno?

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* La categoria a cui lei si riferisce è molto limitata, perché riguarda gli ufficiali che vengono addirittura considerati inidonei in modo assoluto, fisicamente o per altri motivi...

BOLDRINI. Ma son proprio costoro che si trovano nelle peggiori condizioni!

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Studieremo anche quella posizione; perciò accetto la prima e la seconda parte dell'ordine del giorno, come raccomandazione. Prego l'onorevole Boldrini di prenderne atto e di non insistere sulla votazione.

BOLDRINI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario e non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno dell'onorevole Romualdi di cui do lettura.

« La V Commissione (Difesa):

nell'approvare il disegno di legge n. 647: « Stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica »;

impegna il Governo

a completare con opportuni provvedimenti legislativi l'articolo 35 della stessa legge, precisando che il servizio effettivo valutabile agli effetti del conseguimento del diritto a pensione, o della liquidazione degli assegni di quiescenza, comprende, per gli ufficiali forniti di laurea, quando questo titolo sia stato richiesto per il reclutamento, il numero degli anni corrispondenti alla durata legale del relativo corso universitario ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* In effetti, vi è oggi una situazione di sperequazione perché, ai fini della pensione, per gli ufficiali commissari dell'Esercito non è valutata la durata del corso universitario per conseguire la laurea, contrariamente a quanto avviene per i commissari dell'Aeronautica, tanto per citare un esempio. Sono io il primo a riconoscere che queste diversità di posizione vanno rivedute. Quindi la Commissione può anche votare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'ordine del giorno Romualdi.

(*È approvato*).

Passiamo, ora, all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Lo stato di ufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato di ufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'ufficiale, prima di assumere servizio, è tenuto a prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni.

Per l'ufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

(*È approvato*).

ART. 3.

Gli ufficiali si distinguono in:

ufficiali in servizio permanente;

ufficiali in congedo;

ufficiali in congedo assoluto.

Gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati da rapporto di impiego.

Gli ufficiali in congedo non sono vincolati da rapporto di impiego ed hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge. Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in quattro categorie: ufficiali dell'ausiliaria, ufficiali di complemento, ufficiali della riserva e ufficiali della riserva di complemento.

Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.

(*È approvato*).

TITOLO II.

GRADO

ART. 4.

Il grado è indipendente dall'impiego. È conferito con decreto del Presidente della Repubblica.

Non sono concessi gradi onorari.

(*È approvato*).

ART. 5.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dall'ufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.

Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.

(*È approvato*).

ART. 6.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

(*È approvato*).

ART. 7.

Salvo disposizioni speciali, a parità di data di nomina l'anzianità relativa è determinata dal posto in graduatoria conseguito al termine dei corsi di reclutamento o nei concorsi.

(*È approvato*).

ART. 8.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo, si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.

(*È approvato*).

ART. 9.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo di ufficiali di pari anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età, salvo il caso di ufficiali provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.

A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità assoluta di nomina ad ufficiale è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo da ufficiale.

(*È approvato*).

ART. 10.

L'ufficiale del servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato:

1°) detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;

2°) detenuto in stato di carcerazione preventiva per reato che abbia importato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;

3°) sospeso dall'impiego per causa diversa da condanna penale;

4°) in aspettativa per motivi privati;

5°) in aspettativa per infermità temporanea non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

La detrazione di anzianità consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopraindicate.

(*È approvato*).

ART. 11.

L'ufficiale delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni del grado subisce nel ruolo una detrazione di anzianità, commisurata a tanti dodicesimi della quinta parte della consistenza numerica del ruolo stesso al 1° gennaio dell'anno in cui cessa la sospensione, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi nella posizione anzidetta.

(*È approvato*).

ART. 12.

L'ufficiale che abbia cessato di essere iscritto nei ruoli e che sia riammesso nei ruoli stessi subirà, all'atto della riammissione, una detrazione di anzianità assoluta pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservare parzialmente o integralmente l'anzianità posseduta.

(*È approvato*).

ART. 13.

Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(*È approvato*).

ART. 14.

Gli ufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata.

Gli ufficiali in servizio permanente non possono essere trasferiti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi; in tali casi il trasferimento è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica.

(*È approvato*).

TITOLO III.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

CAPO I. — IMPIEGO.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

ART. 15.

L'impiego consiste nell'esercizio della professione di ufficiale in servizio permanente.

L'impiego non può essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

(*È approvato*).

ART. 16.

Con la professione di ufficiale è incompatibile l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. È altresì incompatibile l'esercizio di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco, o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.

(*È approvato*).

ART. 17.

Le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente sono quelle di:

a) servizio effettivo;
b) a disposizione;
c) aspettativa;
d) sospensione dall'impiego.

(*È approvato*).

SEZIONE II. — *Servizio effettivo.*

ART. 18.

Il servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di impiego, secondo le necessità di servizio, in base alle leggi di ordinamento o a speciali disposizioni.

(*È approvato*).

ART. 19.

È idoneo al servizio incondizionato l'ufficiale le cui condizioni fisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi, uffici, e a bordo per gli ufficiali della Marina.

Per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'arma aeronautica la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nella posizione di servizio effettivo.

L'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente dagli organi e con le modalità, stabiliti dai regolamenti.

(*È approvato*).

SEZIONE III. — *A disposizione.*

ART. 20.

La posizione di « a disposizione » è quella dell'ufficiale idoneo al servizio incondizionato che, tolto definitivamente dai quadri organici in applicazione della legge di avanzamento, continua ad essere provvisto di impiego.

L'ufficiale a disposizione può essere impiegato nelle cariche previste per gli ufficiali in servizio effettivo, quando occorra sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione.

L'ufficiale collocato a disposizione permane in detta posizione fino al raggiungimento del limite di età del grado col quale vi è stato collocato, ma non oltre quattro anni se nel servizio permanente effettivo sia stato non idoneo all'avanzamento.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il periodo di quattro anni di cui al comma precedente si applicano le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per età.

(*È approvato*).

SEZIONE IV. — *Aspettativa.*

ART. 21.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo o dalla disposizione per una delle seguenti cause:

a) prigionia di guerra;

b) infermità temporanee provenienti da cause di servizio:

c) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;

d) motivi privati;

e) riduzione di quadri.

L'aspettativa è disposta di diritto per la causa di cui alla lettera *a*), a domanda o d'autorità per le cause di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*), soltanto a domanda per la causa di cui alla lettera *d*).

Le cause indicate alle lettere *b*) e *c*) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quella indicata alla lettera *d*) deve essere giustificata dall'ufficiale.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità, all'ufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai regolamenti per le licenze e non ancora fruiti.

Nel caso di cui alla lettera *d*) la concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio e la sua durata non può essere inferiore ai quattro mesi. Ove l'aspettativa abbia durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi l'ufficiale può fare domanda di richiamo anticipato in servizio.

Verificandosi una riduzione di quadri, gli ufficiali in eccedenza ai rispettivi quadri sono collocati, per ciascun grado, in aspettativa con preferenza di coloro che ne facciano domanda. L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non può essere collocato in aspettativa.

Nel collocamento d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri si osserva un turno per ciascun grado, incominciando dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che nel grado medesimo siano stati altra volta collocati in aspettativa per la stessa causa.

(*È approvato*).

ART. 22.

L'aspettativa non può durare più di due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.

L'ufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

(*È approvato*).

ART. 23.

L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale è disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra che decorre dalla data della cattura.

L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.

(*È approvato*).

ART. 24.

Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo o a disposizione.

Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

Qualora l'ufficiale sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 22.

Se allo scadere di detto periodo massimo l'ufficiale sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'articolo 36.

Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli.

(*È approvato*).

ART. 25.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri o per motivi privati, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, deve, salva la facoltà di rinunciare all'avanzamento o ai corsi o agli esperimenti o agli esami, essere richiamato in servizio anche in deroga al quinto comma dell'articolo 21.

L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, pre-

scritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari prima della scadenza dell'aspettativa. Se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.

(*È approvato*).

ART. 26.

Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze l'ufficiale in aspettativa può essere richiamato in servizio, purché idoneo a servizio incondizionato, ed anche in deroga al quinto comma dell'articolo 21. Se in aspettativa per riduzione di quadri, l'ufficiale richiamato in servizio è considerato in soprannumero.

(*È approvato*).

ART. 27.

I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio sono disposti con decreto ministeriale.

SEZIONE V. — *Sospensione dall'impiego.*

ART. 28.

La sospensione dall'impiego può avere carattere:

a) precauzionale;

b) disciplinare;

c) penale.

La sospensione dall'impiego può essere applicata anche agli ufficiali in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di sospensione dall'impiego.

ART. 29.

L'ufficiale cui siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare può, ove la gravità di tali fatti lo consigli, essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso ordine o mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.

Quando, però, da un procedimento penale comunque definito emergano fatti o circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Oltre al caso di cui al terzo comma, la sospensione dall'impiego è revocata a tutti gli effetti quando l'ufficiale non sia sottoposto a procedimento penale, od a procedimento disciplinare, oppure quando questo si esaurisca senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della precedente sospensione precauzionale, revocandosi l'eventuale eccedenza.

L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero degli organici per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione.

(*È approvato*).

ART. 30.

La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale, senza che occorra il preventivo deferimento ad un consiglio di disciplina; la sua durata non può essere inferiore a due mesi né superiore a dodici.

(*È approvato*).

ART. 31.

Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la sospensione dall'impiego come pena accessoria ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

(*È approvato*).

ART. 32.

La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale.

Il decreto deve contenere l'indicazione dei motivi che hanno determinato la sospensione e, nel caso dell'articolo 30, anche la durata.

(*È approvato*).

CAPO II. — CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

ART. 33.

L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

a) età;

b) infermità;

c) non idoneità agli uffici del grado;

d) domanda;

e) d'autorità;

f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali;

g) applicazione della legge sull'avanzamento;

h) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.

(*È approvato*).

ART. 34.

L'ufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause previste dal precedente articolo 33, cessa dal servizio permanente anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora detto procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di un consiglio di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione dell'ufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

(*È approvato*).

SEZIONE II. — *Cessazione dal servizio permanente per età.*

ART. 35.

L'ufficiale che abbia raggiunto il limite di età indicato nelle tabelle numeri 1, 2 e 3, annesse alla presente legge, cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

L'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni.

L'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.

All'ufficiale che all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto abbia meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'articolo 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

(*È approvato*).

SEZIONE III. — *Cessazione dal servizio permanente per infermità.*

ART. 36.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, è tolto dai ruoli del servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se trattisi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate od aggravate per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra, l'ufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.

Se trattisi di infermità non provenienti da cause di servizio:

a) l'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) l'ufficiale che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione

(*È approvato*).

ART. 37.

Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'articolo 36 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.

Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.

Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

(*È approvato*).

ART. 38.

All'ufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

All'ufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonché un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

(*È approvato*).

ART. 39.

L'ufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

L'ufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la incondizionata idoneità al servizio, accertata dal collegio medico-legale. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra.

L'ufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il suo grado; per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

All'ufficiale che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 36 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale, invece, che non raggiunga neppure il limite di servizio di cui alla predetta lettera *b*), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta a tale limite senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, mo-

dificato dall'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

(*È approvato*).

SEZIONE IV. — *Cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado.*

ART. 40.

L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado per insufficienza di qualità morali, di carattere, intellettuali, militari, o professionali, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

L'adozione del relativo provvedimento è subordinata:

a) alla deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro, e dal capo di stato maggiore della Difesa;

b) alla determinazione del Ministro su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende l'ufficiale, se si tratti di ufficiale di altro grado. La determinazione è adottata previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

(*È approvato*).

ART. 41.

Nei confronti dell'ufficiale proposto per la cessazione dal servizio ai sensi dell'articolo 40, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precederza su quella eventuale di avanzamento. Tale ultima procedura non avrà più luogo ove sia adottato il provvedimento di cessazione dal servizio.

(*È approvato*).

ART. 42.

L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado è tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della partecipazione ministeriale della deliberazione o della determinazione che lo riguarda.

Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

All'ufficiale si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 36.

(*È approvato*).

SEZIONE V. — *Cessazione dal servizio permanente a domanda.*

ART. 43.

L'ufficiale, che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto un'età pari a quella prevista dall'articolo 35 ridotta di tre anni, ha diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio.

Il periodo di servizio e l'età richiesti dal comma precedente sono ridotti di una quantità pari al terzo della navigazione compiuta su navi armate o in riserva, per gli ufficiali della Marina, o del servizio di volo, per gli ufficiali dell'Aeronautica. In nessun caso tale riduzione potrà essere superiore a cinque anni.

I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e ufficiali di grado corrispondente potranno, anche prima di aver raggiunto l'età richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra, purché abbiano raggiunto il limite di età all'uopo richiesto per il grado di capitano o grado corrispondente. In questo caso la pensione sarà loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio trascorso nei gradi superiori.

L'ufficiale, che cessa dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni che precedono, è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità. L'ufficiale, anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria, ha però diritto di essere collocato nella riserva, qualora ne faccia domanda.

L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi tre commi del presente articolo ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempreché abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso non gli è concesso alcun trattamento di quiescenza. L'ufficiale è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età, se di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente, altrimenti nella riserva.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

(*È approvato*).

SEZIONE VI. — *Cessazione dal servizio permanente d'autorità.*

ART. 44.

L'ufficiale può essere collocato, di autorità, in ausiliaria o nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza, sempre che si trovi nelle condizioni richieste dai primi due commi dell'articolo 43 per la cessazione dal servizio permanente a domanda.

L'adozione del relativo provvedimento è subordinata:

a) alla deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro, e del capo di stato maggiore della Difesa;

b) alla determinazione del Ministro previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.

(*È approvato*).

SEZIONE VII. — *Cessazione dal servizio permanente per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali.*

ART. 45.

L'ufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio degli ufficiali cessa dal servizio permanente.

La inosservanza deve essere dichiarata dal Tribunale supremo militare nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

All'ufficiale che cessa dal servizio si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 36. L'ufficiale è collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera *b*) dello stesso articolo 36, altrimenti nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età.

(*È approvato*).

SEZIONE VIII. — *Cessazione dal servizio permanente in applicazione della legge sull'avanzamento.*

ART. 46.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento, e che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età. In tutti gli altri casi è collocato nell'ausiliaria.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente deve essere disposto non oltre il trentesimo giorno dalla data della partecipazione ministeriale del giudizio di non idoneità all'avanzamento.

Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

All'ufficiale collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento si applicano le disposizioni contenute nella lettera *c*) dell'articolo 36; all'ufficiale collocato nell'ausiliaria si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere *a*) e *b*) dello stesso articolo 36.

(*È approvato*).

TITOLO IV.

UFFICIALI IN CONGEDO

CAPO I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 47.

L'ufficiale in congedo è assegnato a comandi, unità, truppe, servizi, di prima linea o ausiliari o territoriali, in relazione all'età, alle condizioni fisiche e alla capacità professionale, secondo le norme contenute nelle leggi di ordinamento.

(*È approvato*).

ART. 48.

L'ufficiale in congedo può trovarsi:

a) in servizio temporaneo;

b) in congedo illimitato;

c) sospeso dalle funzioni del grado.

(*È approvato*).

ART. 49.

L'ufficiale in congedo quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

L'ufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

(*È approvato*).

ART. 50.

L'ufficiale in congedo può essere richiamato in servizio, d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dalla presente legge. Può anche essere richiamato a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Il richiamo a domanda con assegni ha luogo con decreto ministeriale previa adesione del Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

ART. 51.

L'ufficiale in congedo che, prima della scadenza del periodo indicato nel primo comma dell'articolo 56 o prima del raggiungimento del limite di età stabilito dagli articoli 61, 63 e 65, sia riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio militare, è collocato in congedo assoluto.

(*È approvato*).

ART. 52

L'ufficiale in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

La sospensione dalle funzioni del grado, precauzionale e disciplinare, è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego.

La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.

(*È approvato*).

ART. 53.

L'ufficiale in congedo dell'Esercito può essere trasferito da un'arma ad un'altra arma o ad un servizio, da un servizio ad un'arma ovvero ad altro servizio, da un ruolo ad altro dello stesso servizio quando sia in possesso del titolo di studio richiesto dalla legge sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, pei trasferimenti da un'arma ad un servizio, quando abbia superato il quarantunesimo anno di età. Salvo il disposto del comma seguente, i trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorità e, nel caso di trasferimento da un'arma a un servizio, soltanto a domanda.

Il trasferimento ai servizi sanitario o veterinario è obbligatorio, prescindendo dal suddetto limite di età, per gli ufficiali inferiori delle armi e dei servizi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facoltà di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale che, appartenendo ad uno dei ruoli delle armi, faccia domanda di rimanervi.

L'ufficiale è trasferito con il proprio grado e la propria anzianità; però, nei trasferimenti da un'arma ad un servizio e nei trasferimenti obbligatori ai servizi sanitario e veterinario, l'ufficiale che rivesta grado superiore a tenente è trasferito col grado di tenente e con l'anzianità che aveva in tale grado.

(*È approvato*).

ART. 54

Per l'ufficiale in congedo della Marina non è ammesso trasferimento da corpo a corpo.

Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica non è ammesso trasferimento da un ruolo o categoria ad altro ruolo o categoria, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 61 della presente legge e i casi indicati dalle leggi di ordinamento e di reclutamento.

(*È approvato*).

CAPO II. — UFFICIALI DELL'AUSILIARIA.

ART. 55.

La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti. Il richiamo in temporaneo servizio dell'ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto ministeriale previa adesione del Ministro del tesoro.

L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria ed è collocato nella riserva con perdita anche dell'indennità eventualmente spettantegli ai sensi dell'articolo 68.

(*È approvato*).

ART. 56.

La durata massima di permanenza nella ausiliaria è di otto anni. Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale la permanenza massima nell'ausiliaria è di dodici anni. Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica la permanenza massima è di quattro anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria.

Al termine del periodo indicato nel precedente comma l'ufficiale è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità.

Salvo il disposto dell'articolo 51, l'ufficiale in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.

L'ufficiale in ausiliaria può altresì essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione o dell'autorità competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento.

(*È approvato*).

ART. 57.

L'ufficiale che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, sia stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora entro il periodo di tempo indicato al primo comma dell'articolo 56 riacquisti l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.

Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.

(*È approvato*).

CAPO III. — UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

ART. 58.

La categoria di complemento comprende gli ufficiali che, nominati direttamente in tale categoria o provenienti dal servizio permanente, sono destinati a completare i quadri della rispettiva Forza armata.

(*È approvato*).

ART. 59.

L'ufficiale di complemento, salvo che non sia altrimenti disposto da particolari norme di legge, ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) prestare servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto al periodo passato alle armi, non superi di massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;

b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;

c) frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate.

(*È approvato*).

ART. 60.

Le chiamate collettive in servizio temporaneo disposte a norma di legge ed i successivi ricollocamenti in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.

(*È approvato*).

ART. 61.

L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i limiti di età di cui alla tabella numero 4 annessa alla presente legge.

Salvo il disposto dell'articolo 51, l'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di età, sia riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento è collocato nella riserva di complemento.

L'ufficiale collocato nella riserva di complemento ai sensi del comma precedente può, a domanda o d'autorità, essere reiscritto nella categoria di complemento, qualora riacquisti l'idoneità prevista per detta categoria e non abbia raggiunto il limite di età stabilito dalla tabella numero 4.

L'ufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni 35, è trasferito, con il grado e l'anzianità posseduti, e con la propria posizione di stato, nel ruolo servizi o eccezionalmente, ove sia possibile per il grado rivestito, in uno degli altri ruoli o categorie degli ufficiali dell'Aeronautica, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti all'uopo presenti la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti e l'attività svolta nella vita civile. L'ufficiale, però, che all'età anzidetta ne faccia domanda e si impegni ad effettuare annualmente i prescritti allenamenti e addestramenti nonché l'ufficiale che svolga nella vita civile attività di volo a carattere conti-

nuativo possono, per determinazione del Ministro, rimanere a far parte del ruolo naviganti fino al raggiungimento del limite di età previsto dall'annessa tabella n. 4; raggiunto tale limite essi sono collocati nella riserva di complemento di detto ruolo. All'ufficiale che non faccia domanda di rimanere a far parte del ruolo naviganti o che non ottenga di rimanervi nonché all'ufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti o addestramenti si applicano le precedenti disposizioni circa il trasferimento nel ruolo servizi o, eccezionalmente, in altro ruolo o categoria.

(*È approvato*).

CAPO IV. — UFFICIALI DELLA RISERVA.

ART. 62.

La categoria della riserva comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente o dall'ausiliaria nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

(*È approvato*).

ART. 63.

L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:

73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;

70 anni se colonnello o grado corrispondente;

66 anni se tenente colonnello o maggiore, o gradi corrispondenti;

62 anni se ufficiale inferiore.

Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è di:

65 anni se capitano;

63 anni se ufficiale subalterno.

(*È approvato*).

CAPO V. — UFFICIALI DELLA RISERVA DI COMPLEMENTO.

ART. 64.

La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento o al servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

(*È approvato*).

ART. 65.

L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:

65 anni se ufficiale superiore;

62 anni se ufficiale inferiore.

(*È approvato*).

TITOLO V.

UFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO

ART. 66.

L'ufficiale in congedo assoluto è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

(*È approvato*).

TITOLO VI.

PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO RIGUARDANTI GLI UFFICIALI CHE CESSANO DAL SERVIZIO PERMANENTE

ART. 67.

All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'indennità speciale spettante ai sensi dell'articolo 68, la seguente indennità annua lorda, non riversibile:

subalterni	L.	40.000
capitani e gradi corrispondenti	»	50.000
maggiori e gradi corrispondenti	»	60.000
tenenti colonnelli e gradi corrispondenti	»	70.000
colonnelli e gradi corrispondenti	»	90.000
generali di brigata e gradi corrispondenti	»	120.000
generali di divisione e gradi corrispondenti	»	140.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti . . .	»	160.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, designati d'armata	»	180.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennità speciale e dell'indennità di ausiliaria superi il totale degli assegni spettanti, a titolo di stipendio, di indennità militare, di assegno integratore, di indennità sostitutiva della razione viveri e di carovita, e per gli ufficiali dell'Aeronautica anche a titolo di indennità di volo, all'ufficiale celibe in servizio permanente dello stesso ruolo e di grado eguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio permanente, l'indennità di ausiliaria è ridotta fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto.

(*È approvato*).

ART. 68.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato:

nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento;

nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'articolo 35 o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio;

compete, per un periodo di otto anni dalla cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennità di ausiliaria prevista dall'articolo 67, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile:

subalterni	L.	120.000
capitani e gradi corrispondenti	»	150.000
maggiori e gradi corrispondenti	»	180.000
tenenti colonnelli e gradi corrispondenti	»	210.000
colonnelli e gradi corrispondenti	L.	270.000
generali di brigata e gradi corrispondenti	»	360.000
generali di divisione e gradi corrispondenti	»	420.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti . . .	»	480.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, designati d'armata	»	540.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni, l'indennità è corrisposta sino al compimento della età suddetta. All'ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, che sia cessato dal servizio permanente per età, l'indennità è, comunque, dovuta fino all'età alla quale è corrisposta all'ufficiale dell'Esercito di grado corrispondente, appartenente alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o al ruolo unico dei generali provenienti dalle predette armi, che sia cessato dal servizio permanente per la stessa causa.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 38, in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per l'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 38 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, aumentati di sei anni: essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.

Le disposizioni contenute nel precedente comma si applicano altresì all'ufficiale collocato in ausiliaria dal servizio permanente che, richiamato in servizio, sia successivamente collocato nella riserva o in congedo assoluto per una delle cause indicate al primo comma dell'articolo 38.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento e che, ai sensi del primo comma dell'articolo 46, è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, è corrisposta per una volta tanto un'indennità pari a tanti ottavi dell'indennità stabilita nel presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

(*È approvato*).

ART. 69.

Il periodo di permanenza in ausiliaria, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, è computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non è invece computato come servizio effettivo il periodo di tempo durante il quale l'ufficiale abbia prestato altro servizio utile agli effetti della pensione.

Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrate tesoro viene operata in ragione del sei per cento, sarà liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, salvo che l'ufficiale medesimo sia stato richiamato per almeno un anno, nel qual caso il nuovo trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il richiamo.

Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità ai sensi dell'articolo 44 o a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo comma del presente articolo è ridotto alla metà.

(*È approvato*).

TITOLO VII.

PERDITA DEL GRADO

ART. 70.

Il grado si perde per una delle seguenti cause:

1°) dimissioni volontarie.

Non può dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto l'età oltre la quale cessa ogni obbligo di servizio previsto per i militari di truppa, salvo i casi ammessi per legge o di speciale autorizzazione del Presidente della Repubblica.

L'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio militare non può dimettersi dal grado finché conservi l'idoneità al servizio della riserva, o non abbia raggiunto il limite di età stabilito per detto servizio.

L'accettazione delle dimissioni dal grado è irrevocabile.

La facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui è indetta la mobilitazione totale o parziale;

2°) dimissioni di autorità:

a) per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile,

b) per irreperibilità accertata;

c) per attività moralmente incompatibile con lo stato di ufficiale;

d) per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando l'ufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo 215 del codice penale comune; ovvero quando l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che l'ufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'articolo 222 del codice penale comune, e nel caso che l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'articolo 219 di detto codice, la decisione del Ministro è presa quando l'ufficiale ne viene dimesso;

3°) cancellazione dai ruoli:

a) per perdita della cittadinanza:

b) per assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata diversa da quella cui l'ufficiale appartiene o nella Guardia di finanza o nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di ufficiale, nella Forza armata di appartenenza;

c) per assunzione di servizio, non autorizzata, nelle Forze armate degli Stati esteri;

4°) rimozione: per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio di un consiglio di disciplina;

5°) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2° e 5° del primo comma dell'articolo 19 di detto codice penale.

(*È approvato*).

ART. 71.

La perdita del grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

La perdita del grado decorre:

dalla data del decreto nei casi di cui ai numeri 1°, 2° lettere *b*), *c*) e *d*), 3° lettera *a*), e 4° dell'articolo 70;

dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi indicati ai numeri 2° lettera *a*), e 5° dell'articolo 70;

dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al numero 3° lettere *b*) e *c*) dello stesso articolo 70.

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 34, la perdita del grado

per le cause indicate ai numeri 4° e 5° del predetto articolo 70 decorre dalla data in cui l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.

(*È approvato*).

ART. 72.

Può essere reintegrato nel grado:

1°) a domanda, l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al numero 2° lettere *a*), *b*) e *c*) e numero 3° lettera *a*) dell'articolo 70, quando le cause stesse siano venute a mancare;

2°) a domanda o d'ufficio, l'ufficiale delle categorie in congedo cancellato dai ruoli ai sensi del numero 3° lettera *b*) dell'articolo 70, quando cessi di appartenere alla Forza armata diversa da quella di provenienza o alla Guardia di finanza o al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o al Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

3°) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, l'ufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del numero 4° dell'articolo 70, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per l'ufficiale che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare. L'ufficiale che abbia conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4°) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del numero 5° dell'articolo 70, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera *a*) di detto numero 5°, anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto.

La reintegrazione nel grado dell'ufficiale già in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione dell'ufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.

(*È approvato*).

TITOLO VIII.

DISCIPLINA

CAPO I. — SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO.

ART. 73.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 30;

b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado, prevista dall'articolo 52;

c) la perdita del grado per rimozione, di cui al numero 4° dell'articolo 70.

(*È approvato*).

CAPO II. — PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

SEZIONE I. — *Inchiesta formale.*

ART. 74.

L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale l'ufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 73.

L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti.

L'inchiesta formale viene esperita secondo le norme stabilite nel regolamento.

(*È approvato*).

ART. 75.

La decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale spetta al comandante di corpo d'armata o al comandante di squadra navale o al comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, o al comandante militare territoriale o al comandante in capo del dipartimento militare marittimo o al comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o al comandante della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso.

Se trattisi di ufficiale direttamente dipendente per l'impiego dal capo di stato maggiore della Difesa o dal capo di stato maggiore della Forza armata cui l'ufficiale stesso appartiene o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la decisione di cui al comma precedente spetta, rispettivamente, agli anzidetti capi di stato maggiore o al comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Se trattisi di ufficiale generale o colonnello, o di grado corrispondente, o di ufficiale assegnato per l'impiego all'Amministrazione centrale militare o ad enti, comandi, reparti di altra Forza armata, o di più ufficiali corresponsabili della stessa Forza armata ma dipendenti da enti o comandi militari diversi, la decisione è riservata al Ministro.

Quando siavi corresponsabilità tra ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali ad inchiesta formale spetta al Ministro.

(*È approvato*).

ART. 76.

Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi ufficiale ordinare direttamente una inchiesta formale.

(*È approvato*).

ART. 77.

Le autorità militari indicate ai primi due commi dell'articolo 75, e il Ministro nei casi preveduti dai commi terzo e quarto dello stesso articolo 75 e dall'articolo 76, decidono, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, se all'ufficiale debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 73 o se l'ufficiale medesimo debba essere deferito al consiglio di disciplina per eventuale perdita del grado per rimozione.

Ove le autorità militari di cui ai primi due commi dell'articolo 75 ritengano che all'ufficiale debba essere inflitta la sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado, ne fanno proposta al Ministro, il quale può anche deferire l'ufficiale al consiglio di disciplina.

L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

(*È approvato*).

SEZIONE II. — *Consiglio di disciplina.*

ART. 78.

L'ufficiale che in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto passibile della sanzione disciplinare di cui all'articolo 73, lettera *c*), è sottoposto ad un consiglio di disciplina.

Il consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese dell'interessato, dichiara se l'ufficiale sia ancora meritevole di conservare il grado.

(*È approvato*).

ART. 79.

Il consiglio di disciplina è formato di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando:

a) per gli ufficiali generali o colonnelli, o ufficiali di grado corrispondente, dal Ministro;

b) per gli ufficiali di altro grado, dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego, o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o dal comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso. Se l'ufficiale dipende direttamente per l'impiego dal capo di stato maggiore della Difesa o dal capo di stato maggiore della propria Forza armata o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o se l'ufficiale è assegnato per l'impiego all'amministrazione centrale militare o ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata, il consiglio di disciplina è formato dal comandante militare della stessa Forza armata dell'ufficiale, nella cui giurisdizione questi presta servizio.

Se si tratti di più giudicandi, della stessa o di diverse Forze armate, il consiglio è formato in relazione all'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

Nei casi previsti dall'articolo 76 e dall'articolo 77, secondo comma, il consiglio è formato da uno dei comandanti militari indicati alla precedente lettera *b*), designato dal Ministro.

(*È approvato*).

ART. 80.

Il consiglio di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello, o gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della stessa Forza armata cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo. Il presidente non può essere di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente e, qualora il giudicando sia tenente colonnello o abbia grado corrispondente, il

presidente non può essere di grado inferiore a generale di brigata o grado corrispondente. Funziona da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

L'arma, il corpo, il ruolo, il servizio, cui devono appartenere gli ufficiali che costituiscono il consiglio di disciplina in relazione all'arma, corpo, ruolo o servizio di appartenenza dell'ufficiale da giudicare, sono indicati nella tabella numero 5 annessa alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 81.

Il consiglio di disciplina per i generali o colonnelli, o ufficiali di grado corrispondente, si compone, salvo il disposto del terzo comma, di cinque ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianità superiore se trattisi di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente.

In caso di indisponibilità possono essere chiamati a far parte del consiglio ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata del giudicando, appartenenti all'ausiliaria o alla riserva, e, in caso di indisponibilità anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente, in servizio permanente, delle altre Forze armate.

Per i generali di armata e ufficiali di grado corrispondente il consiglio di disciplina è composto dei cinque ufficiali generali e ammiragli più elevati in grado e più anziani fra le tre Forze armate, non impediti dal parteciparvi.

Il presidente deve rivestire grado non inferiore a generale di corpo d'armata o corrispondente.

Funziona da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

(*È approvato*).

ART. 82.

Per la formazione del consiglio di disciplina a carico di più ufficiali appartenenti a Forze armate diverse, il presidente è tratto dalla Forza armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano.

Per la scelta degli altri quattro membri:

a) se il numero dei giudicandi è di due, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano ed un membro è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente;

b) se il numero dei giudicandi è superiore a due, ed essi appartengano a due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano ed uno è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente. Nel caso che il più elevato in grado o più anziano e il meno elevato in grado o meno anziano appartengano alla stessa Forza armata, per la scelta dei membri sarà considerato meno elevato in grado il giudicando di minor grado o di minore anzianità appartenente alla Forza armata diversa da quella cui appartiene il presidente;

c) se il numero dei giudicandi è superiore a due ed essi appartengano alle tre Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente.

(*È approvato*).

ART. 83.

Non possono far parte del consiglio di disciplina.

a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;

b) il capo di stato maggiore della Difesa, i capi e i sottocapi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo stato maggiore della Difesa, agli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica;

d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di segretario generale, direttore generale, capo di gabinetto, e gli ufficiali addetti al gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei segretari generali;

e) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;

f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;

g) l'offeso o il danneggiato ed i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;

h) l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che

per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale;

i) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

l) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare.

(*È approvato*).

ART. 84.

L'ufficiale sottoposto a consiglio di disciplina ha diritto di ricusare per una sola volta uno o due dei componenti del consiglio. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui l'ufficiale ha ricevuto comunicazione della convocazione del consiglio di disciplina.

I componenti ricusati sono sostituiti.

(*È approvato*).

ART. 85.

Il consiglio di disciplina è convocato dall'autorità che lo ha formato ai sensi dell'articolo 79.

Detta autorità dà comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione all'ufficiale sottoposto a consiglio. Trasmette, contemporaneamente, ai componenti del consiglio l'ordine di convocazione e al presidente gli atti dell'inchiesta, tra i quali debbono essere comprese le eventuali difese scritte dal giudicando.

Il consiglio di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.

(*È approvato*).

ART. 86.

Il presidente, dopo avere esaminato gli atti, redige dichiarazione in tal senso; invita quindi gli altri membri a fare altrettanto.

Redatta la dichiarazione scritta di cui al comma precedente e ricevute le dichiarazioni scritte degli altri membri del consiglio, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al consiglio di presentarsi, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà né farà constare di essere legittimamente impedito, sarà proceduto in sua assenza.

(*È approvato*).

ART. 87.

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri del consiglio sull'importanza dei giudizi che sono chiamati ad esprimere; avvisa, inoltre, che dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.

Fa introdurre quindi l'ufficiale, e:

a) legge l'ordine di convocazione;

b) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, da parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;

c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;

d) chiede se i membri del consiglio o il giudicando desiderino che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente e i membri del consiglio previa autorizzazione del presidente possono chiedere all'ufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

Il giudicando può presentare una memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e può produrre eventuali nuovi documenti. Ove non intenda valersi di dette facoltà ne rilascia, seduta stante, dichiarazione scritta.

La memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti il consiglio ed allegati agli atti.

Il presidente chiede al giudicando se ha altro da aggiungere.

Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare l'ufficiale.

Il consiglio, qualora ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.

Non verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, il presidente mette ai voti il seguente quesito:

« *Il ..... è meritevole di conservare il grado ?* ».

La votazione è segreta. Il giudizio del consiglio è espresso a maggioranza assoluta.

Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio del consiglio; il verbale viene letto e firmato dai componenti il consiglio.

Il presidente scioglie il consiglio e trasmette gli atti direttamente al Ministero.

I componenti del consiglio sono vincolati al segreto di ufficio.

(*È approvato*).

ART. 88.

Il Ministro può discostarsi dal giudizio del consiglio di disciplina a favore dell'ufficiale e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore.

(*È approvato*).

SEZIONE III. — *Norme particolari per gli ufficiali residenti all'estero.*

ART. 89.

Agli effetti degli articoli 75 e 79, per l'ufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

(*È approvato*).

ART. 90.

La ricusazione di cui all'articolo 84 può essere presentata dall'ufficiale residente all'estero fino a trenta giorni dalla data in cui egli ha ricevuto comunicazione della convocazione del consiglio.

(*È approvato*).

ART. 91.

L'ufficiale residente all'estero che sia sottoposto a consiglio di disciplina, qualora ritenga di non potersi presentare al consiglio, ne dà partecipazione al presidente al quale può far pervenire la memoria a difesa di cui all'articolo 87.

(*È approvato*).

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA

ART. 92.

In tempo di guerra l'ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

(*È approvato*).

ART. 93.

In tempo di guerra il Ministro ha facoltà, sentito il parere dei capi di stato maggiore interessati, di trasferire da una ad altra Forza armata gli ufficiali di complemento che, a suo giudizio, possano essere più utilmente impiegati nei ruoli di complemento dell'altra Forza armata.

Gli ufficiali trasferiti conservano il grado e l'anzianità posseduti.

(*È approvato*).

ART. 94.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 43 e 45 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 95.

In tempo di guerra, per i procedimenti disciplinari si applicano le norme di cui al precedente Titolo VIII, salvo quanto stabilito dai commi che seguono.

Per l'ufficiale di grado da sottotenente a tenente colonnello, o di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da comandante di armata o da comandante di divisione autonoma o da comandante di unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, la decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, anche per il deferimento a consiglio di disciplina, la competenza a formare e a convocare il consiglio spettano ai comandanti suddetti. Nei casi previsti dall'articolo 76 e dall'articolo 77, secondo comma, il Ministro, per la formazione del consiglio di disciplina, può designare anche uno dei comandanti predetti.

Per l'ufficiale generale o colonnello, o ufficiale di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da uno dei comandanti suddetti o da comandante di corpo d'armata o di unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, il Ministro può delegare il capo di stato maggiore della Forza armata interessata a formare e a convocare il consiglio di disciplina.

Per gli ufficiali di cui ai due commi precedenti il consiglio di disciplina è composto di cinque membri, scelti dall'autorità cui spetta di formare il consiglio tra gli ufficiali in servizio permanente da essa dipendenti.

(*È approvato*).

TITOLO X.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 96.

L'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che, solo o cumulato con altre aspettative fruite nel quinquennio, su-

peri la durata di due anni stabilita dall'articolo 22, rimane in tale posizione sino al termine del periodo concessogli.

(*È approvato*).

ART. 97.

Per le inchieste formali già ordinate alla data di entrata in vigore della presente legge, le decisioni di cui all'articolo 77 sono adottate dall'autorità che ebbe ad ordinare l'inchiesta.

Per i consigli di disciplina, già convocati alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data predetta.

(*È approvato*).

ART. 98.

L'ufficiale, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in congedo assoluto, continua a rimanere in tale posizione anche se non abbia ancora raggiunto i limiti di età previsti dalla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 99.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio si continuano ad applicare le disposizioni per essi vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 100.

Gli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva per età, a domanda, o in applicazione della legge di avanzamento, sono trasferiti nella ausiliaria e vi rimangono fino al compimento del periodo di otto anni dalla data di cessazione dal servizio permanente, ferme restando, per il computo di detto periodo agli effetti della pensione, le disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del comma precedente compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità prevista dall'articolo 67. A quelli di essi che abbiano acquisito diritto, all'atto del collocamento nella riserva, all'indennità di cui all'articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, compete, dalla data predetta, in luogo di tale ultima indennità, quella di cui all'articolo 68 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 101.

Le norme di cui al primo comma del precedente articolo 100 si applicano anche agli ufficiali dell'Esercito che, collocati nella riserva ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, con diritto a pensione di riposo, siano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria compete, se più favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.

Agli ufficiali che non saranno trasferiti nell'ausiliaria continuerà ad essere corrisposto il trattamento al quale acquisirono diritto all'atto del collocamento nella riserva. Al termine di tale trattamento, in luogo dell'indennità prevista dall'articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, a detti ufficiali sarà attribuita l'indennità di cui all'articolo 68 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 102.

Agli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva per una causa diversa da quelle indicate negli articoli 100 e 101 o in congedo assoluto, e che fruiscano dell'indennità di cui all'articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo dell'indennità predetta, quella stabilita dall'articolo 68. Tuttavia, agli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio, l'indennità stabilita dall'articolo 68 compete dalla data di entrata in vigore della presente legge anche se non fruiscano già dell'indennità di cui all'articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 103.

Gli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva senza diritto a pensione di riposo sono trasferiti nella categoria di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età.

(*È approvato*).

ART. 104.

Agli ufficiali della Marina nei cui confronti abbia trovato applicazione il disposto dell'articolo 20, primo comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, si applicano le norme degli articoli 20 e 69 della presente legge.

Quelli, però, di detti ufficiali che all'atto del collocamento « a disposizione » erano iscritti al primo posto nei quadri di avanzamento o, se ammiragli di divisione o tenenti generali dei Corpi del genio navale e delle armi navali, erano iscritti al primo posto del rispettivo ruolo di anzianità e avevano raggiunto le condizioni per l'avanzamento al grado di ammiraglio di squadra o di generale ispettore, qualora abbiano conseguito la promozione al grado superiore nella posizione di « a disposizione » cessano da tale posizione al raggiungimento del limite di età di detto grado.

Gli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano a disposizione e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quello indicato all'articolo 20, primo comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, possono, entro tre mesi dalla data suddetta, presentare domanda per il trasferimento in ausiliaria.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del precedente comma competono le indennità di cui agli articoli 67 e 68 in luogo di quelle previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni. Per detti ufficiali il periodo di permanenza in ausiliaria è computato, agli effetti della pensione, come servizio effettivo sino a raggiungere, con il periodo trascorso nella posizione di « a disposizione », il massimo di otto anni.

Agli ufficiali di cui al terzo comma che non presenteranno domanda per il trasferimento in ausiliaria entro il termine prescritto, continueranno ad applicarsi le disposizioni esistenti prima della data di entrata in vigore della presente legge anche per quanto riguarda il computo, agli effetti della pensione, del periodo di permanenza in ausiliaria.

(*È approvato*).

ART. 105.

La categoria di « fuori organico » prevista dalla legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, è soppressa.

Gli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione suddetta, sono trasferiti in ausiliaria.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del precedente comma competono le indennità di cui agli articoli 67 e 68 in luogo di quella prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni. Gli ufficiali per i quali il trattamento complessivo risulti inferiore a quello goduto nella posizione di « fuori organico » conserveranno la differenza del trattamento economico quale assegno *ad personam* per il tempo in cui avrebbero dovuto rimanere nella posizione anzidetta.

Per gli ufficiali di cui al presente articolo il periodo di permanenza in ausiliaria è computato, agli effetti della pensione, come servizio effettivo sino a raggiungere, con il periodo trascorso nella posizione di « fuori organico », il massimo di otto anni.

(*È approvato*).

ART. 106.

Agli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per età o in applicazione della legge di avanzamento, o per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di « a disposizione » o « fuori organico », o in applicazione dell'articolo 122 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, competono dalla data suddetta e salvo quanto disposto dagli ultimi due commi del presente articolo, le indennità di cui agli articoli 67 e 68. A detti ufficiali non sono corrisposte le indennità previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, e successive modificazioni, dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni.

Agli ufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quelli indicati nel precedente comma, compete, dalla data suddetta, l'indennità di cui all'articolo 67. A detti ufficiali non è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni.

Restano ferme, per gli ufficiali di cui ai precedenti commi, le norme precedentemente in vigore relative al computo, agli effetti del-

la pensione, del periodo trascorso in ausiliaria.

Gli ufficiali della Marina, che siano stati collocati a disposizione, in applicazione dell'articolo 17 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, e che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, sono, a domanda, ricollocati a disposizione, sempre che abbiano cessato dal servizio permanente prima del raggiungimento del limite di età del grado rivestito all'atto del collocamento a disposizione e tale limite non abbiano raggiunto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli ufficiali ricollocati a disposizione ai sensi del comma precedente si applicano le norme degli articoli 20 e 69 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 107.

Gli ufficiali della Marina, collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, continuano a rimanere in tale categoria qualora siano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria. A detti ufficiali compete, se più favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.

Gli ufficiali che non siano riconosciuti idonei ai servizi dell'ausiliaria sono collocati nella riserva conservando il trattamento cui acquisirono diritto all'atto della cessazione dal servizio permanente. Al termine di tale trattamento, in luogo dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni, a detti ufficiali sarà attribuita l'indennità di cui all'articolo 68 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 108.

Agli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in riforma, a riposo o in congedo assoluto, con diritto alla indennità prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni, o dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni, compete, dalla data suddetta, in luogo di tale indennità, quella stabilita dall'articolo 68 della presente legge.

Tuttavia, agli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica che siano stati collocati in riforma, a riposo o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio l'indennità stabilita dall'articolo 68 compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche se non fruiscano già dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni, o dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 109.

La categoria del congedo provvisorio è soppressa. Gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno parte di detta categoria, sono trasferiti nell'ausiliaria o nella riserva, a seconda che siano stati collocati in congedo provvisorio per esclusione definitiva dall'avanzamento o per non idoneità agli uffici del grado. Sono parimenti trasferiti nella riserva gli ufficiali collocati in congedo provvisorio per infermità.

All'ufficiale in congedo provvisorio, all'atto del trasferimento in ausiliaria o nella riserva, è liquidata la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.

All'ufficiale trasferito nell'ausiliaria, compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di ausiliaria prevista dall'articolo 67 in luogo di quella prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni.

Qualora l'ufficiale trasferito nell'ausiliaria o nella riserva venga a percepire un trattamento complessivo inferiore a quello goduto nel congedo provvisorio, conserverà la differenza del trattamento economico quale assegno *ad personam* per il tempo in cui avrebbe dovuto rimanere nella posizione di congedo provvisorio.

Per la permanenza dell'ufficiale in ausiliaria e il computo, agli effetti della pensione, del periodo trascorso in detta posizione, si applicano le norme esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 110.

Agli ufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge

si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per età o in applicazione della legge di avanzamento ovvero per compiuto periodo di permanenza nel congedo speciale, competono, dalla data suddetta, le indennità di cui agli articoli 67 e 68. A detti ufficiali non sono corrisposte le indennità previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, dall'articolo 7 del regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, e successive modificazioni, dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1935, n. 493, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni.

Agli ufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quelli indicati nel precedente comma, compete, dalla data suddetta, l'indennità di cui all'articolo 67. A detti ufficiali non è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni.

Restano ferme per gli ufficiali di cui al presente articolo le norme precedentemente in vigore relative al computo, agli effetti della pensione, del periodo trascorso in ausiliaria.

(*È approvato*).

ART. 111.

Gli ufficiali dell'Aeronautica, collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, continuano a rimanere in tale categoria qualora siano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria. A detti ufficiali compete, se più favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.

Gli ufficiali che non siano riconosciuti idonei ai servizi dell'ausiliaria sono collocati nella riserva conservando il trattamento cui acquisirono diritto all'atto della cessazione dal servizio permanente. Al termine di tale trattamento, in luogo dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni, sarà attribuita l'indennità di cui all'articolo 68 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 112.

Gli ufficiali dell'Esercito, nei cui riguardi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbia trovato applicazione l'articolo 35 della legge 9 maggio 1940, n. 369, continuano a rimanere nella posizione di servizio permanente.

Gli ufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti in servizio permanente ai sensi degli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, rimangono in tale posizione. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 44 del predetto regio decreto-legge.

(*È approvato*).

ART. 113.

Per l'ufficiale nella riserva che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato richiamato in servizio per almeno un anno e che, per effetto del richiamo, abbia conseguito diritto ad una nuova liquidazione del trattamento di quiescenza, tale nuova liquidazione si effettua sulla base degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il richiamo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 114:

« I colonnelli e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri, che cessano per età dal servizio permanente entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere richiamati in servizio con decreto del Ministro della difesa per la durata di un anno.

Con le stesse modalità e per la stessa durata possono essere richiamati in servizio i colonnelli e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri che, per età, siano cessati dal servizio permanente a partire dal 25 settembre 1953 ».

SCIAUDONE. Non ho presentato un emendamento per l'articolo 114, in quanto la Commissione è dell'avviso che si debba procedere all'approvazione integrale del disegno di legge senza apportarvi emendamenti. Vorrei, tuttavia, fare presente questa particolare situazione che si riferisce appunto all'articolo 114.

Credo che quest'articolo sia stato introdotto per risolvere una peculiare situazione di organico determinatasi in seno all'Arma dei carabinieri, nei gradi di tenente colonnello e di colonnello, situazione dovuta ai motivi che esporrò. Per i ritardi verificatisi precedentemente nel procedere alle promozioni nel-

l'Arma dei carabinieri e con l'applicazione dei nuovi limiti di età, il collocamento nella forza in congedo o nella riserva dei tenenti colonnelli e dei colonnelli (quest'anno dovrebbero passarne ben 57 nella riserva) sguarnirà i comandi di legione, che sono poi i più importanti, e al posto di ufficiali anziani e pratici verranno immessi ufficiali appena promossi e quindi poco pratici del servizio.

Per fronteggiare una simile situazione, si sono profilate due soluzioni: l'una — nell'interesse dell'Arma e del servizio — di prorogare, eccezionalmente, di qualche anno i limiti di età dei tenenti colonnelli e dei colonnelli dell'Arma dei carabinieri, l'altra — che è quella tradotta nell'articolo 114 del disegno di legge — consistente nel dare l'autorizzazione al Ministero di trattenere in servizio per un anno o due questi ufficiali, il che non risolve il problema, perché il passaggio nella riserva produce vacanze organiche e quindi è naturale che a queste vacanze succedano altrettante promozioni dai gradi inferiori col risultato di creare in questi gradi la situazione lamentata per i gradi di tenente colonnello e di colonnello. A questo, poi, aggiungasi un'altra situazione di particolare disagio derivante dal fatto che i tenenti colonnelli ed i colonnelli trattenuti in servizio in base all'articolo 114 non possono disimpegnare le stesse mansioni che precedentemente disimpegnavano, di modo che un comandante di legione trattenuto in servizio non potrà più comandare la legione ma dovrà essere destinato ad altro incarico. Il che dimostra come l'articolo 114, lungi dal risolvere la situazione, l'aggrava.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questo problema ha formato oggetto di una discussione al Senato fra il senatore De Luca e il senatore Palermo. La tesi dell'onorevole Sciaudone era sostentua dal senatore De Luca: ma ad essa si opposero il senatore Palermo prima e poi il relatore e la Commissione, di modo che il senatore De Luca finì per ritirare l'emendamento. Mi ritengo, perciò, dispensato dall'entrare in merito. Il mio parere è favorevole al mantenimento del testo, perché una ulteriore posizione di favore nei riguardi dei carabinieri creerebbe una situazione difficile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 114.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dei restanti articoli.

ART. 115.

Per l'ufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto un provvedimento di cessazione dal servizio permanente annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato o di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto dell'abrogazione del regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2149, e dell'articolo 123 della legge 9 maggio 1940, n. 369, di cui al successivo articolo 119, decorre, agli effetti economici, da data comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Se però non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dal servizio permanente o se, in seguito alla rinnovazione del giudizio di avanzamento, l'ufficiale venga dichiarato idoneo all'avanzamento, la riammissione in servizio decorrerà, anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.

(*È approvato*).

TITOLO XI.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 116.

In ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo è nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed è contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.

Gli ufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto.

(*È approvato*).

ART. 117.

Sono sanzionati i richiami in servizio degli ufficiali ciechi del ruolo d'onore o della riserva disposti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 118.

La presente legge non ha effetto nei riguardi degli ufficiali di Forze armate diverse dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica o dei corpi militari od organizzati militarmente per i quali in base alle vigenti disposizioni siano applicabili le norme riflettenti lo stato degli ufficiali dell'Esercito, i relativi regolamenti, nonché il regolamento di disciplina militare per gli ufficiali medesimi.

(*È approvato*).

ART. 119.

Sono abrogate le leggi 11 marzo 1926, n. 397, e 9 maggio 1940, n. 369, e le successive modificazioni, e tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili. È pure abrogato il regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2149.

(*È approvato*).

ART. 120.

Alla copertura dell'onere di lire 3 miliardi e 535 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto:

Capitolo 184	. . . . .	L. 1.665.000.000
» 190	. . . . .	» 174.000.000
» 191	. . . . .	» 208.000.000
» 196	. . . . .	» 80.000.000
» 199	. . . . .	» 348.000.000
» 245	. . . . .	» 945.000.000
» 271	. . . . .	» 115.000.000

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 121.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Agli ufficiali, che con l'entrata in vigore della presente legge acquistano diritto alle indennità di cui agli articoli 67 e 68, le indennità stesse sono corrisposte con effetto dal 1° gennaio 1953.

Le disposizioni di cui ai primi tre commi della nota alla annessa tabella n. 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1952.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione delle tabelle.

TABELLA N. 1.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

GRADO	Arma dei Carabinieri	Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio	Servizi tecnici (di artiglieria e della motorizzazione), Servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza), di amministrazione e veterinario	Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano
Generale d'armata	—	65	—	—
Generale di corpo d'armata	—	63	—	—
Generale di divisione e tenente generale	64	60	65	—
Generale di brigata e maggiore generale	62	58	63	—
Colonnello	58	56	60	—
Tenente colonnello	56	54	57	—
Maggiore	55	52	56	—
Capitano	52	48	52	52
Subalterni	50	48	50	51

Nota — Agli ufficiali del ruolo del servizio geografico conservato ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n 45, si applicano i limiti di età previsti dalla presente tabella per gli ufficiali dei Servizi, fermo restando per i subalterni il limite di età di anni 51 per essi precedentemente previsto

Per gli ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione, trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n 45, i limiti di età sono così stabiliti colonnello, anni 59, tenente colonnello, anni 58, maggiore, anni 55, capitano, anni 50, subalterni, anni 48

Agli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n 45, si applicano i limiti di età previsti dalla presente tabella per gli ufficiali dei corrispondenti ruoli con l'aumento di due anni, fermi restando per il grado di colonnello delle Armi diverse da quella dei carabinieri e per i subalterni dei Servizi i preesistenti limiti di età, rispettivamente di anni 59 e di anni 53, ed escluso dall'anzidetto aumento di due anni il grado di colonnello dei Servizi

Agli ufficiali del ruolo dei maestri di scherma conservato ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n 45, si continuano ad applicare i limiti di età per essi previsti dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si continua ad applicare il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge

Per gli ufficiali del servizio automobilistico, sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario aventi grado di tenente e di sottotenente e che alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, rivestivano nel servizio permanente uno dei gradi predetti il limite di età è di anni 51.

(È approvata)

TABELLA N. 2.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA

GRADO	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commissariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi
	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Medici	Farmacisti	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	
Ammiraglio di armata	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di squadra e generale ispettore	63	—	65	—	65	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione e grado corrispondente	60	—	63	—	63	—	65	—	65	—	65	—	—
Contrammiraglio e grado corrispondente	58	—	61	—	61	—	63	—	63	—	63	—	—
Capitano di vascello e grado corrispondente	55	—	58	—	58	—	60	60	60	—	60	—	—
Capitano di fregata e grado corrispondente	52	57	55	57	55	57	57	57	57	57	57	57	—
Capitano di corvetta e grado corrispondente	50	56	52	56	52	56	56	56	56	56	56	56	—
Tenente di vascello e grado corrispondente	45	52	50	52	50	52	52	52	52	52	52	52	60
Subalterni	45	50	48	50	48	50	50	50	50	50	50	50	58

Nota — Agli ufficiali del ruolo farmacisti del Corpo sanitario, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano lo stesso grado ricoperto alla data d'entrata in vigore della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, continua ad applicarsi il limite di età previsto per il grado medesimo anteriormente a tale ultima data. Per gli ufficiali di detto ruolo, che alla data di entrata in vigore della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, rivestivano nel servizio permanente il grado di tenente, il limite di età è di anni 53, anche nel grado di capitano da essi successivamente conseguito.

Agli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, provenienti dal soppresso ruolo dei comandi marittimi, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano lo stesso grado ricoperto alla data di entrata in vigore della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, continua ad applicarsi il limite di età già previsto per il grado medesimo nel ruolo di provenienza.

I limiti di età di anni 60 e anni 58 previsti dalla tabella, rispettivamente, per i capitani e i subalterni del Corpo equipaggi militari marittimi si applicano a partire dal 1° gennaio 1955. Dal 1° gennaio 1953 i limiti suddetti sono rispettivamente di anni 59 per i capitani e di 57 per i subalterni.

All'ufficiale del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1943, n. 320.

(*È approvata*).

TABELLA N. 3.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE

GRADO	Arma aeronautica				Genio aeronautico		Commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti	Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Generale di armata aerea	60	—	—	—	—	—	—	—	—
Generale di squadra aerea e generale ispettore	58	—	—	—	65	—	—	—	—
Generale di divisione aerea e tenente generale	57	—	—	—	63	—	65	—	65
Generale di brigata aerea e maggiore generale	56	—	63	—	61	—	63	—	63
Colonnello	54	—	60	—	58	—	60	—	60
Tenente colonnello	51	54	57	—	55	57	57	57	57
Maggiore	49	52	56	—	52	56	56	56	56
Capitano	45	49	52	60	50	52	52	52	52
Subalterni	45	47	50	58	48	50	50	50	50

Nota — Per gli ufficiali dei Corpi di commissariato e sanitario, aventi grado di colonnello e che tale grado rivestivano alla data di entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989, il limite di età è di anni 61.

Per gli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e per gli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989, il limite di età è, in tutti i gradi, di anni 58.

All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'Aeronautica e agli ufficiali maestri di scherma dell'Aeronautica si continuano ad applicare i limiti di età, rispettivamente di anni 60 e di anni 55, previsti dalle disposizioni per essi vigenti.

(*È approvata*).

TABELLA N. 4.

ETÀ DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO PER IL PASSAGGIO DALLA CATEGORIA DI COMPLEMENTO A QUELLA DELLA RISERVA DI COMPLEMENTO

FORZA ARMATA	Arma, corpo, ruolo o servizio	Gradi	Età	*Nota*
ESERCITO . . .	Armi (ad eccezione dei carabinieri).	Subalterni . . .	38	—
		Capitani . .	45	—
		Ufficiali superiori . .	50	—
	Carabinieri e Servizi . . .	Subalterni . . .	40	—
		Capitani	47	—
		Ufficiali superiori . .	52	—
MARINA . . .	Tutti (escluso il Corpo equipaggi militari marittimi)	Ufficiali inferiori .	50	—
		Ufficiali superiori .	55	—
	Corpo equipaggi militari marittimi.	Tutti	58	—
AERONAUTICA .	Ruolo naviganti	Ufficiali inferiori . .	45	Soltanto per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni previste dalla seconda parte del quarto comma dell'articolo 61.
		Ufficiali superiori . .	52	
	Tutti gli altri ruoli . . .	Ufficiali inferiori . .	50	—
		Ufficiali superiori . .	55	—

(È approvata).

TABELLA N. 5.

ARMA, CORPO, RUOLO, SERVIZIO CUI DEVONO APPARTENERE GLI UFFICIALI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Arma, corpo, ruolo, servizio cui appartiene l'ufficiale sottoposto a consiglio	Arma, corpo, ruolo, servizio cui devono appartenere gli ufficiali componenti il consiglio	
	Presidente	Membri
ESERCITO:		
Arma Carabinieri	Ad una qualsiasi delle Armi	Scelti promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi.
» Fanteria	»	
» Cavalleria	»	
» Artiglieria	»	
» Genio	»	
Servizi	»	Due da scegliere promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi e due da scegliere tra gli ufficiali del Servizio cui appartiene l'ufficiale sottoposto a consiglio.
MARINA:		
Corpo di Stato Maggiore	Stato Maggiore	Stato Maggiore
» del Genio navale . . .	»	Due da scegliere tra gli ufficiali del corpo di Stato Maggiore e due da scegliere tra gli ufficiali del corpo cui appartiene l'ufficiale sottoposto a consiglio.
» delle Armi Navali . . .	»	
» Sanitario	»	
» di Commissariato . .	»	
» delle Capitanerie di Porto	»	
» Equipaggi Militari Marittimi	»	Stato maggiore.
AERONAUTICA:		
Arma Aeronautica.		
Ruolo Naviganti . . .	Ruolo Naviganti	Ruolo naviganti
» Servizi	»	Due del ruolo naviganti e due del ruolo servizi.
» Specialisti	»	Ruolo naviganti
Genio Aeronautico.		
Ruolo Ingegneri	»	Due del ruolo naviganti e due del ruolo ingegneri
» Assistenti tecnici . .		Due del ruolo naviganti e due del corpo del genio aeronautico.
Corpo di Commissariato:		
Ruolo Commissariato. . . .	»	Due del ruolo naviganti e due del ruolo commissariato
» Amministrazione. . .	»	Due del ruolo naviganti e due del corpo di commissariato
Corpo Sanitario Aeronautico		
Ruolo Ufficiali medici . .	»	Due del ruolo naviganti e due del ruolo ufficiali medici.

È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del limite di impegno autorizzato con la legge 28 luglio 1950, n. 737, concernente costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza. (552).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del limite di impegno autorizzato con la legge 28 luglio 1950, n. 737, concernente costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Belotti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BELOTTI, *Relatore*. La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha dato parere favorevole al disegno di legge in esame, nonostante l'irrigidimento che ne deriva al bilancio dello Stato, in quanto questo provvedimento, attraverso il piano di ammortamento trentacinquennale, concorre ad impegnare lo Stato per un lungo periodo di tempo.

Però, le considerazioni di carattere sociale relative agli oneri degli ufficiali e dei sottufficiali trasferiti ad altra sede, che debbono fronteggiare con assoluta esiguità di mezzi il problema del proprio alloggio, ha imposto anche alla Commissione finanze e tesoro questo provvedimento come assolutamente indeprogabile, in considerazione del fatto che il piano di ventimila vani rappresenta lo stretto fabbisogno calcolato dagli uffici competenti.

La legge 28 luglio 1950, n. 737, a cui il disegno di legge si riferisce, prevede all'articolo 1 una somma complessiva, a titolo di contributo dello Stato sui mutui contratti dall'I.N.C.I.S. per la costruzione di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, di 16 miliardi e 362 milioni, ripartita in 35 annualità.

Si è però verificato l'inconveniente che la predetta legge ha potuto avere esecuzione sul piano finanziario soltanto nell'aprile del 1951, in quanto soltanto in detta epoca sono stati reperiti i primi fondi previsti dalla legge. Poiché il numero complessivo dei vani venne calcolato in base allo stretto fabbisogno, non era possibile, in relazione all'aumento dei costi delle costruzioni, ridurne il numero, in quanto erano già stati assunti impegni precisi nei singoli settori, ragione per cui s'impone oggi la necessità di un'assegnazione suppletiva di lire 116.875.000, che rappresenta il 25 per cento sulla somma precedentemente prevista e che corrisponde all'aumento del costo delle costruzioni verificatosi dall'anno 1951 in poi.

Questa percentuale del 25 per cento è stata esaminata anche in sede di Commissione dei lavori pubblici ed è stata trovata corrispondente all'effettivo costo medio delle costruzioni.

La Commissione finanze e tesoro si è preoccupata di reperire i fondi necessari ed ha trovato nell'articolo 2 la copertura attraverso riduzioni di stanziamenti in determinati capitoli.

L'articolo 1 fissa le percentuali a carico del Ministero della difesa e di quello delle finanze; l'articolo 2 stabilisce le riduzioni degli stanziamenti nei diversi capitoli.

Sia le considerazioni di natura sociale, sia il complesso delle ragioni che militano a favore di questo disegno di legge e sia il fatto specifico che la copertura è stata trovata mediante riduzioni di stanziamenti negli stessi bilanci m'inducono a proporre alla Commissione che il disegno di legge sia approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Per la concessione, da parte dello Stato, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 737, è autorizzato per l'esercizio 1953-54 un ulteriore limite di impegno di lire 116.875,000.

La somma complessiva di lire 4.090.625.000 occorrente per il pagamento dei contributi previsti dal comma precedente sarà inscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze in ragione rispettivamente di annue lire 106.250.000 e lire 10.625.000 dall'esercizio 1953-54 all'esercizio 1987-88.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1953-54 si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti

dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa:

capitolo n. 151 . . . . L. 63.750.000
capitolo n. 178 . . . . » 21.250.000
capitolo n. 245 . . . . » 21.250.000

e mediante riduzione di lire 10.625.000 del capitolo n. 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con i normali stanziamenti degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze.

Il Ministro del tesoro e autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 29 aprile 1949, n. 221, relative all'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato. (592).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 29 aprile 1949, n. 221, relative all'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato », sul quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Martino Edoardo Angelo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARTINO EDOARDO ANGELO, *Relatore*. Nella passata legislatura è stato approvato un disegno di legge inteso ad adeguare le pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato. Si stabilì allora, innovando rispetto alla precedente legislazione, che la liquidazione delle pensioni ordinarie avvenisse sulla base dell'ultimo stipendio integralmente percepito e non sulla base della media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio. La norma, che aveva l'intento di favorire i pensionati, danneggiò, invece, il personale militare, alcune categorie, almeno, e, nella specie, gli ufficiali dell'Esercito provenienti dalla posizione di fuori quadro che avessero prestato servizio nella posizione stessa con incarico di organico e gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che fossero stati investiti dell'incarico titolare del grado superiore e delle funzioni organiche e che dagli incarichi stessi fossero cessati prima del congedo: caso, quest'ultimo, verificatosi specialmente nel periodo di guerra, quando ufficiali inferiori di grado avevano già competenza ed assegni del grado superiore.

Il disegno di legge che è al nostro esame intende rimediare all'inconveniente che il legislatore non ebbe presente quando approvò il disegno di legge a cui ho fatto riferimento e che è diventato legge 29 aprile 1949, n. 221.

L'articolo 1 di questo disegno di legge stabilisce le disposizioni e l'articolo 2 la decorrenza. Per quanto riguarda la decorrenza, debbo precisare che non si poteva far beneficiare di un effetto eccessivamente retroattivo e si è preferito fissare la decorrenza alla data del 1° luglio 1951, data in cui ha avuto effetto la successiva legge 8 aprile 1952, n. 212, che ha concesso nuovi miglioramenti ai pensionati. L'articolo 3 stabilisce l'onere, che risulta di lire 32.100.000 e lo pone a carico del capitolo 245 e dà mandato al Ministro del tesoro di provvedere alle variazioni di bilancio.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al disegno di legge e io ne propongo la sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

In deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 9 della legge 29 aprile 1949, n. 221, gli ufficiali dell'Esercito provenienti dalla posizione di fuori quadro che abbiano prestato servizio nella posizione stessa con incarico di organico, nonché gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano stati investiti dell'incarico titolare del grado superiore o delle funzioni organicamente devolute all'ufficiale di tale ultimo grado, ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2201, o del combinato disposto di detto articolo 24 con l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1939, n. 2193, o dell'articolo 4 del regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, liquidano la pensione, rispettivamente sulla base dello stipendio del grado conseguito nella posizione di fuori quadro e sulla base dello stipendio del grado superiore,

sempre che detti stipendi competessero agli interessati per le disposizioni ad essi applicabili.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1951.

(*È approvato*).

ART. 3.

Al maggior onere di lire 32.100.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione del trattamento economico di primo capitano ai capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che siano reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale. (599).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione del trattamento economico di primo capitano ai capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che siano reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

Il relatore, onorevole Priore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PRIORE, *Relatore*. Il disegno di legge che è al nostro esame e che concerne la concessione del trattamento economico di primo capitano ai capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che siano reduci di guerra e abbiano 17 anni di servizio da ufficiale, è fondato su due apprezzabili esigenze di giustizia perequativa, e precisamente sull'opportunità di estendere in modo esplicito ai capitani dell'Esercito, aventi 17 anni di servizio da ufficiale e che abbiano partecipato alla guerra d'Africa o di Spagna o alla guerra 1940-45 un beneficio economico, in origine previsto per i capitani dell'Esercito, aventi 17 anni di servizio da ufficiale e reduci dalla guerra 1915-1918, ed in secondo luogo sull'opportunità di estendere un beneficio del genere ai capitani della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che si trovino nelle stesse condizioni.

È da premettere che l'originaria norma dell'articolo 182 della legge 7 giugno 1934, n. 899, riprodotta dall'articolo 131 della legge 9 maggio 1940, n. 370, norma la quale considerava espressamente i capitani dell'Esercito reduci dalla guerra 1915-18, era stata applicata, in via estensiva, ai reduci delle guerre successive. Sta di fatto, però, che la Corte dei conti, mentre si pronunciava in un primo tempo in senso favorevole alla suindicata applicazione estensiva, ha ritenuto in seguito che il particolare beneficio economico di cui trattasi poteva essere concesso esclusivamente ai capitani dell'Esercito che avessero partecipato alla prima guerra mondiale.

Con disegno di legge oggi al nostro esame, si dispone, perciò, che l'anzidetto trattamento compete a tutti i capitani dell'Esercito reduci di guerra — purché abbiano, s'intende, i limiti di servizio dianzi accennati — e si prevede, allo scopo di sanare gli inconvenienti e le sperequazioni che sono derivati in conseguenza del suddetto mutato parere della Corte dei conti, che la norma debba avere efficacia fin dalla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1940, n. 370, nella quale era in origine previsto il beneficio stesso. Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, viene precisato, inoltre, che il trattamento accennato compete anche ai capitani dell'Esercito che abbiano i limiti di servizio indicati e che, già appartenenti ai soppressi ruoli degli ufficiali riassunti in servizio sedentario, siano stati trattenuti nella posizione di servizio permanente.

Il disegno di legge estende, infine, il beneficio economico anche ai tenenti di vascello ed ai capitani dei vari corpi, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che si trovino nelle condizioni richieste, e ciò allo scopo di sanare una ingiustificata sperequazione, che non ha ormai alcuna ragione di sussistere, considerata anche l'unificazione delle forze armate alle dipendenze di uno stesso Ministero.

Dalle considerazioni esposte, si rileva che il disegno di legge tende ad assolvere ad innegabili esigenze di giustizia perequativa. Ri-

tengo, perciò, di doverlo raccomandare alla vostra approvazione, certo che, in tal modo, si potrà riconoscere almeno un beneficio economico ad ufficiali i quali, per ragioni di organico, si trovano in una disagiata posizione di carriera.

La Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il trattamento economico stabilito per i primi capitani dell'Esercito e dell'Aeronautica e per i primi tenenti di vascello e primi capitani della Marina è esteso, indipendentemente dalla qualifica, ai capitani dell'Esercito e dell'Aeronautica ed ai tenenti di vascello e capitani della Marina in servizio permanente che siano reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale, ivi compreso quello prestato da ufficiale di complemento.

Lo stesso trattamento compete ai capitani dell'Esercito trattenuti nella posizione di servizio permanente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, che si trovino nelle sopra dette condizioni di servizio.

(*È approvato*).

ART. 2.

Per gli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente o riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra o trattenuti nella posizione di servizio permanente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, la disposizione del primo comma dell'articolo precedente ha efficacia anche per il periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1940, n. 370, e la data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 3.

Nel primo comma dell'articolo 182 della legge 7 giugno 1934, n. 899, le parole « che abbiano partecipato alla guerra 1915-18 » sono sostituite dalle altre « che siano reduci di guerra ».

(*È approvato*).

ART. 4.

Al maggior onere di lire 99.790.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte con gli stanziamenti dei capitoli n. 41 (lire 63.278.000) e n. 249 (lire 28.842.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo, nonché mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 190 (lire 570.000) e n. 101 (lire 7.100.000) dello stesso stato di previsione della spesa.

Al maggior onere di 4.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 3 sarà fatto fronte, per il suddetto esercizio finanziario 1953-54, con gli stanziamenti del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario medesimo.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (647):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Aumento del limite di impegno autorizzato con la legge 28 luglio 1950, n. 737, concernente costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della Guardia di finanza » (552):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Norme integrative della legge 29 aprile 1949, n. 221, relative all'adeguamento di pen-

sioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato » (592):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Concessione del trattamento economico al primo capitano ai capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che siano reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale » (599):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aimi, Baresi, Belotti, Bettinotti, Biagioni, Boldrini, Buffone, Calvi, Cavallari Nerino, Chiaramello, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, Di Bella, Di Bernardo, Folchi, Foresi, Gelmini, Lenoci, Martino Edoardo Angelo, Masini, Napolitano Francesco, Negrari, Penazzato, Priore, Romano, Romualdi, Sangalli, Villa, Viola.

È in congedo:

Guerrieri Filippo.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI